

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 aprile 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 138. Sentenza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Servitù militari - Terreno dotato di immediata attitudine edificatoria - Determinazione della indennità - Criterio alternativo a quello automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove questo risulta inadeguato - Mancata previsione - Necessità di riferimento al parametro del «giusto prezzo» risultante dagli artt. 40 e 68 della legge n. 2359/1865 - Illegittimità costituzionale.

(Legge 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 2, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180)

Pag. 9

139. Sentenza 1-6 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Controlli analitici delle acque destinate al consumo umano - Avviso alle persone interessate dell'ora, data e luogo di effettuazione delle analisi non ripetibili - Assistenza di un consulente tecnico - Mancata revisione - Violazione del diritto di difesa in quei casi destinati a costituire l'eventuale presupposto dell'azione penale e la fonte dal convincimento del giudice penale - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, art. 12)

» 11

n. 140. Sentenza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici - Diminuzione in presenza di una attenuante - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da 20 a 24 anni - Proposizione di un quesito di natura legislativa - Necessità di un intervento sostitutivo del legislatore sul piano del diritto sostanziale per la necessità di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale - Inammissibilità.

(C.d. artt. 22, 98, 65 e 69 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma) Pag. 13

n. 141. Sentenza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - Pene pecuniarie - Possibilità per l'imputato e il p.m. di chiederne al giudice l'applicazione nella specie e nella misura concordata - Rispetto della ratio della direttiva n. 45 della legge delega - Richiamo alla sentenza n. 148/1984 della Corte - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 444, primo comma).

(Cost., art. 76) » 17

n. 142. Sentenza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Somministrazione (contratto di) - Gas metano per riscaldamento (tariffa T2) - Applicazione all'utente della tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda - Mancata previsione - Regime tariffario e d'imposta disgiunto dalle modalità di concreta fruizione del servizio e legato al tipo di utenza e di impianto - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza e inammissibilità.

[D.-L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 4, comma 3 (*recte* 4), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202; legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 9, comma 1 (*recte* 2)].

(Cost., art. 3) » 20

n. 143. Ordinanza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato irreperibile - Difensore non munito di procura speciale - Facoltà di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. - Omessa previsione - Attribuzione all'imputato in via esclusiva di detta facoltà - Razionalità - Assenza nella ordinanza di remissione di qualsiasi argomentazione in merito alla violazione di norme pattizie - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 446).

(Cost., artt. 3 e 24; art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge di ratifica 4 agosto 1955, n. 848) » 22

N. 144. Ordinanza 1-6 aprile 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Processo penale - Posizione dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Ipotesi non prevista - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 109/1992, e ordinanza n. 262/1992) - Questioni identiche già dichiarate non fondate - Possibilità che il giudice rilevi in concreto l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio con l'adozione dei conseguenti divieti di assunzione degli imputati come testi - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 197).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 24

N. 145. Ordinanza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Udienza preliminare - Maggiore potere del giudice in materia di integrazione probatoria - Mancata previsione - Identiche questioni già dichiarate non fondate (sentenza n. 64/1991) e manifestamente infondate (ordinanza nn. 252 e 303 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 26

N. 146. Ordinanza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Fauna selvatica - Patrimonio indisponibile dello Stato - Furto venatorio ed ipotesi di illecito amministrativo - Discrezionalità legislativa - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, terzo comma, e 31, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 28

N. 147. Ordinanza 1-6 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Violazione di sigilli - Trattamento sanzionatorio penale - Reato continuato - Pena applicabile - Sospensione - Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Identica questione già decisa (ordinanza n. 20/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 81, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 30

n. 148. Sentenza 1-8 aprile 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Miniere, cave e torbiere - Opere pubbliche - Regione Veneto - Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - Tangenziale sud di Verona - Occupazione temporanea di un terreno - Violazione principio di leale cooperazione - Invasione di competenze regionali Autorizzazione di esercizio di attività di cava - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto del prefetto di Verona del 13 aprile 1992

Pag. 32

n. 149. Sentenza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Obblighi di leva - Contratto di formazione e lavoro - Impossibilità di conseguire la finalità formativa del contratto - Possibilità di sospensione del termine previsto per tale scopo in tutti i casi che obbligano a consentire la proroga per fatti oggettivamente impeditivi - Non fondatezza nei casi di cui in motivazione.

(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, c.d. art. 3, primo e quinto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 803; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, art. 1)

» 35

n. 150. Sentenza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giurisdizione civile e penale - Regione Valle d'Aosta - Soppressione del giudice conciliatore ed istituzione del giudice di pace - Ausiliari del giudice - Compressione e caducazione di specifiche competenze regionali - Necessità di una uniforme normativa degli organi giurisdizionali su tutto il territorio nazionale - Inammissibilità e non fondatezza.

(Legge 21 novembre 1991, n. 374; legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, terzo comma, 45 e 47).

(Cost., art. 116; statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 41)

» 38

n. 151. Sentenza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sequestro - Convalida - Trasmissione del verbale all'a.g. - Perentorietà del termine - Omessa previsione - Previsione di una fattispecie di restituzione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 262 del c.p.p. - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 355).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 44

N. 152. Sentenza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi - Pensioni INPS - Limitazioni - Applicazione anche alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983 - Disposizione da inquadrare nell'ambito di provvedimenti governativi intesi a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e previdenziale - Erroneità dei presupposti interpretativi - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, nono comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., art. 3)

Pag. 47

N. 153. Sentenza 1-8 aprile 1993.

iv

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori iscritti a fondi di previdenza delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - Programma quinquennale di esodo - Condizioni di inidoneità al lavoro - Obbligatorietà incondizionata - Esclusione, in via interpretativa, che l'esodo, riguardi personale inidoneo alle mansioni originariamente attribuitegli a causa di inabilità permanente per infortunio sul lavoro - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3).

(Cost., artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41)

» 51

N. 154. Sentenza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - INAIL - Rendita per inabilità permanente conseguente a malattia professionale - Valutazione in rapporto alla capacità di lavoro generica anziché alla capacità attitudinale del lavoratore - Difetto di rilevanza della questione non pregiudiziale alla definizione del giudizio *a quo* - Inammissibilità.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, primo e secondo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma)

» 54

N. 155. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Mancato riconoscimento della invalidità - Identica questione già dichiarata non fondata (cfr. sentenza n. 454/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 101, 102, 103 e 104)

» 57

n. 156. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ricusazione - Pronuncia di manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione da parte del giudice ricusato - Mancata previsione - Problematica risolta nell'ambito della disciplina positiva (art. 37, secondo comma, del c.p.p.) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 41).

(Cost., artt. 3, 25, 97 e 112)

Pag. 58

n. 157. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Disposizioni di nuove indagini sulla richiesta di archiviazione - Dibattimento - Incompatibilità - Omessa previsione - Adozione di una decisione di natura processuale e meramente interlocutoria senza una definitiva valutazione contenutistica dei risultati - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77)

» 60

n. 158. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Consegna o trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope - Violazione delle disposizioni - Pena - Determinazione - Pena alternativa o congiunta - Sopravvenuto intervento di correzione di errore verificatosi nella stampa del provvedimento - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 41, terzo comma)

» 61

n. 159. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Ente Ferrovie dello Stato - Controversie dinanzi al pretore - Rappresentanza a cura di propri funzionari intesa l'Avvocatura dello Stato - Sopravvenuta trasformazione dell'Ente in S.p.a. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, art. 3)

» 63

n. 160. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Allontanamento illecito - Pena - Determinazione con lesione del principio di proporzionalità tra gravità del fatto e sanzione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (cfr. ordinanza n. 448/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma)

» 64

N. 161. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - INPS - Cristallizzazione al 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo - Mancata conversione in legge dei dd.-ll. nn. 293 e 345 del 1992 - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 38, seconda comma, 36, primo comma, 70 e 77, secondo comma)

Pag. 66

N. 162. Ordinanza 1-8 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Dipendenti della pubblica amministrazione - Giudizio di responsabilità - Mancata previsione dell'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi della responsabilità per danni cagionati dal *de cuius* - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 383/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 68

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 11. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 aprile 1993 (della provincia autonoma di Trento).

Attività regionali all'estero - Comunicazione alla provincia di Trento che, ai fini dell'intesa governativa, i programmi promozionali della provincia, relativi ad iniziative all'estero nei vari settori per l'anno 1993, devono contemplare una riduzione delle attività in termini reali e finanziari del venti per cento rispetto ai programmi del precedente anno - Asserito illegittimo condizionamento dell'intesa a detta riduzione delle attività, in quanto l'intesa si giustifica soltanto per il controllo circa la possibile interferenza delle attività regionali e provinciali all'estero con gli indirizzi di politica estera dello Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria della provincia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 179/1987 e 472/1992.

(Telex Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1993, n. 200/02894/1.12 s.d. aa.gg./230).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 9, 12, 20, 21 e 9, nn. 3, 8 e 16)

Pag. 71

- n. 12. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 aprile 1993 (della provincia autonoma della Sardegna).

Trasporto - Approvazione con decorrenza 1° gennaio 1993 delle tariffe dei servizi di trasporto aereo di linea delle società Alitalia e A.T.I. - Adozione di nuove tariffe dopo l'incontro del 14 ottobre 1992 a Roma, presso il Ministero dei trasporti, fra i rappresentanti della regione e della società A.T.I., al fine di contemperare le esigenze delle società concessionarie con quelle della regione e dei suoi abitanti - Mancata audizione della regione per l'approvazione definitiva delle tariffe non corrispondenti, secondo la regione ricorrente, a quelle concordate nel corso del predetto incontro - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di tariffe di trasporti.

(Decreto Ministro dei trasporti 24 novembre 1992, n. 13).

(Statuto regione Sardegna, art. 53)

Pag. 73

- n. 23. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 1993 (della regione autonoma della Sardegna).

Trasporti pubblici - Stanziamento di un contributo straordinario di lire 380 miliardi per la copertura parziale dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale - Attribuzione di detto contributo con decreto del Ministro del tesoro (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativamente agli anni 1987-1991 - Esclusione delle regioni a statuto speciale dalla assegnazione di detto contributo - Ritenuta insussistenza dei caratteri di «provvisorietà» ed «urgenza» della disciplina impugnata che hanno consentito alla Corte costituzionale di escludere l'illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto (sentenza n. 381/1990) - Irragionevole deterioro trattamento delle regioni a statuto speciale rispetto alle regioni a statuto ordinario, con incidenza sull'autonomia finanziaria delle regioni.

(D.-L. 19 dicembre 1992, n. 485, art. 1, commi 1, 2 e 4-ter, convertito in legge 17 febbraio 1993, n. 32).

[Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. g), 4, lett. g), 6, titolo III (artt. 7-14), 54 e 56]

» 76

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte dei conti del 10 dicembre 1992, n. 98, (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - Corte costituzionale - n. 11 del 10 marzo 1993)

Pag. 80

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 138

Sentenza 1-6 aprile 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Servitù militari - Terreno dotato di immediata attitudine edificatoria - Determinazione della indennità - Criterio alternativo a quello automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove questo risulta inadeguato - Mancata previsione - Necessità di riferimento al parametro del «giusto prezzo» risultante dagli artt. 40 e 68 della legge n. 2359/1865 - Illegittimità costituzionale.****(Legge 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 2, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari), così come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180 (Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Adragna Rosario ed altra, e il Ministero della Difesa, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Con sentenza n. 1549 del 1988 la Corte di cassazione ha parzialmente cassato la sentenza 25 ottobre 1976 con cui la Corte d'appello di Palermo aveva determinato l'indennità annuale spettante ai proprietari di un fondo temporaneamente assoggettati a servitù militare, e ha rinviato la causa ad altra sezione della medesima Corte d'appello stabilendo, quale principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, che — fermo per il periodo dal 19 luglio 1964 al 5 aprile 1968 l'indennizzo fissato dalla Corte d'appello in lire 2.480.000 annue sulla base del valore venale dell'immobile, secondo i criteri desumibili della legge 25 giugno 1865, n. 2359 — per il periodo dal 6 aprile 1968 al 19 giugno 1971, data di cessazione della servitù, l'indennizzo deve, invece, essere liquidato applicando il criterio automatico previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849. Secondo tale legge l'indennizzo è pari a un quarto o un terzo, a seconda dei due casi, del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.

Poichè l'applicazione di siffatto criterio comporta nella specie un indennizzo irrisorio (di poche lire), a fronte del cospicuo indennizzo spettante per gli anni precedenti, la Corte d'appello di Palermo, in sede di giudizio di rinvio, con ordinanza del 18 giugno 1992 ha sollevato, in relazione all'art. 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo e terzo comma, della legge n. 1849 del 1932, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 180 del 1968, «in quanto non prevede, per la determinazione dell'indennità, un criterio alternativo a quello automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove questo risulta inadeguato».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente un duplice motivo di inammissibilità della questione, sia perchè il giudice remittente era tenuto soltanto a quantificare l'indennizzo secondo il parametro legislativo indicato dalla Corte di cassazione con pronuncia preclusiva di ogni questione relativa a tale parametro, sia perchè non essendo citato nell'ordinanza di rimessione l'art. 14, secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, non è stata individuata esattamente la disposizione da sottoporre al vaglio di costituzionalità. Un motivo ulteriore di inammissibilità è ravvisato nel dispositivo dell'ordinanza, che ipotizza una sentenza additiva invasiva della discrezionalità legislativa, essendo configurabile una pluralità di soluzioni.

Nel merito la questione sarebbe infondata considerato che l'entità dell'indennizzo risultante dal criterio di determinazione indicato dalla Corte di cassazione dipende dai valori di reddito dominicale e agrario, in parte nulli, e in parte ridottissimi, attribuiti al terreno in questione dall'amministrazione del Catasto in esito a una verifica straordinaria eseguita il 7 giugno 1972, quando la servitù militare era già esaurita.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180, concernente l'indennizzo spettante ai proprietari di immobili colpiti da servitù militari, «in quanto non prevede, per la determinazione dell'indennità, un criterio alternativo a quello automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove questo risulta inadeguato».

2. — Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato sotto il triplice profilo: *a)* che la questione è stata sollevata in sede di giudizio di rinvio nei confronti della norma risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; *b)* che, non essendo citato nel dispositivo dell'ordinanza l'art. 14, secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, non sarebbe stato rispettato l'onere di individuare esattamente la disposizione da sottoporre a sindacato; *c)* che la sentenza additiva prospettata dal giudice *a quo* sarebbe invasiva delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore.

La prima eccezione è respinta dalla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 289 del 1992, 30 del 1990, e qui richiamo delle pronunce anteriori), mentre alla seconda si oppone il rilievo che l'applicabilità nella specie della legge n. 180 del 1968 non dipende dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 898 del 1976, che è norma di mero richiamo della disciplina applicabile al periodo precedente la data di entrata in vigore della nuova legge, e precisamente il periodo dal 6 aprile 1968 al 12 gennaio 1977. Pure la terza eccezione è infondata perchè l'alternativa formulata nel dispositivo dell'ordinanza, rettamente interpretata, prospetta una sentenza meramente educatoria.

3. — Dal giudice rimettente il criterio di determinazione dell'indennità di asservimento indicato dalla disposizione impugnata è ritenuto inadeguato a garantire un «serio ristoro» quando la servitù militare colpisca un terreno dotato di «immediata attitudine edificatoria», come accade nel caso di specie, in cui — secondo quanto si legge nella sentenza della Corte di cassazione n. 1549 del 1988, pronunciata (con rinvio) nel processo *a quo* — «i vincoli imposti dall'autorità militare vengono a incidere sulla già maturata appetibilità del terreno, sul mercato immobiliare, non come fondo agricolo, ma quale bene dotato di un più elevato valore di scambio perchè destinato all'urbanizzazione». Se così è — e lo dimostra il risultato del calcolo operato dal giudice *a quo* — il detto criterio deve considerarsi inadeguato in generale, potendo difesi adeguato solo un criterio che, presupposta la correttezza delle stime che forniscono i coefficienti di calcolo, determini, in ogni caso, un equo indennizzo della perdita patrimoniale subita dal proprietario.

Perciò l'alternativa prospettata nell'ordinanza di rimessione, senza alcuna specificazione di contenuto, non può essere intesa nel senso di una disgiuntiva inclusiva, cioè in funzione di una sentenza aggiuntiva al criterio previsto dalla legge di un altro criterio, la scelta del quale sarebbe rimessa al giudice quando il primo si rivelasse inadeguato. Essa va interpretata, piuttosto, come disgiuntiva esclusiva rivolta a una sentenza caducatoria, per effetto della quale si ripristinerebbe, per tutto il periodo indicato dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 898 del 1976, la regola di calcolo dell'indennizzo desumibile dalla legge generale del 1865, alla quale si è riferita la giurisprudenza dopo la sentenza n. 6 del 1966.

4. — Precisata nei termini ora detti, la questione è fondata.

Poichè l'imposizione di una servitù militare configura un caso analogo a quello dell'occupazione parziale e temporanea del fondo, il giudizio di congruità dell'indennizzo non può prescindere dal parametro del «giusto prezzo» risultante dagli artt. 40 e 68 della legge n. 2359 del 1865. Si tratta appunto di un parametro, non di un termine vincolante di esatta commisurazione (cfr. sentenze nn. 216 del 1990, 530 e 1022 del 1988, 138 del 1977): il legislatore rimane libero di adottare criteri più o meno automatici di determinazione dell'indennizzo, per esempio rapportandolo al valore catastale dell'immobile (risultante dalla moltiplicazione del reddito dominicale rivalutato per un certo coefficiente), oppure alla media, eventualmente corretta, del valore venale col reddito dominicale rivalutato (cfr. art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), sempre che le tariffe d'estimo siano stabilite in misura tale da produrre un risultato che, confrontato con quel parametro e tenuto conto degli interessi generali sottesi al provvedimento espropriativo, possa considerarsi equo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari), come sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180 (Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0349

N. 139

Sentenza 1-6 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Controlli analitici delle acque destinate al consumo umano - Avviso alle persone interessate dell'ora, data e luogo di effettuazione delle analisi non ripetibili - Assistenza di un consulente tecnico - Mancata revisione - Violazione del diritto di difesa in quei casi destinati a costituire l'eventuale presupposto dell'azione penale e la fonte dal convincimento del giudice penale - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, art. 12).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Velletri - Sezione distaccata di Anzio

nel procedimento penale a carico di Mele Delia, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41 prima serie speciale dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di Mele Delia, imputata della contravvenzione di cui all'art. 21, primo comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), per aver fornito al consumo degli ospiti della Clinica Villa dei Pini di Anzio acqua priva dei dovuti requisiti di qualità, il Pretore di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ha sollevato, con ordinanza del 10 marzo 1992, eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12 dello stesso d.P.R. n. 236, «nella parte in cui non prevede che sia dato avviso alle persone interessate dell'ora, della data e del luogo di effettuazione delle analisi, per le quali non è prevista né è possibile la revisione, onde consentirne la partecipazione alle stesse».

Nessuna parte si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. — L'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 disciplina, nel quadro dell'attuazione della direttiva CEE n. 80/778, i prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano, la cui esecuzione viene affidata ai servizi e presidi delle unità sanitarie locali.

Il giudice remittente dubita della legittimità di tale norma nella parte in cui essa non prevede che sia dato avviso alle persone interessate dell'ora, data e luogo di effettuazione delle analisi che non siano suscettibili di revisione, dal momento che il mancato avviso risulterebbe lesivo del diritto di difesa degli interessati ai quali non sia garantita la possibilità di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'effettuazione degli accertamenti non ripetibili, destinati a costituire l'eventuale presupposto dell'azione penale e la fonte del convincimento del giudice penale.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte ha già riconosciuto che il diritto di difesa deve ritenersi violato nei casi in cui alla previsione di analisi non ripetibili, in quanto effettuate su campioni di natura deteriorabile, non si accompagni l'obbligatorietà dell'avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, in modo da consentire alle stesse di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni (v. sentt. n. 434 del 1990 e n. 469 del 1988).

In tale giurisprudenza si è, altresì, chiarito che l'obbligo di preavviso deve ritenersi riferito al momento dell'effettuazione delle analisi e non anche a quello del prelievo dei campioni che, al contrario, può richiedere un'azione di sorpresa, al fine di evitare alterazioni o soppressioni del materiale probatorio (v. sent. n. 248 del 1983).

Questo indirizzo giurisprudenziale ha, di recente, trovato piena risposta nella riforma del codice di procedura penale e specificamente nella formulazione nell'art. 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), ove si è stabilito che, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione deve essere dato, a cura dell'organo procedente, avviso, anche orale, all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, così da consentire allo stesso o a persona di sua fiducia di presenziare alle operazioni, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

La nuova disciplina non può, peraltro, trovare applicazione nel giudizio *a quo*, che trae origine da un accertamento regolato secondo il precedente rito penale, in quanto effettuato in epoca anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice.

La questione proposta deve, quindi, essere accolta, con la conseguente dichiarazione dell'illegittimità costituzionale *in parte qua* della norma impugnata.

• PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia

possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. affinché lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0350

N. 140

Sentenza 1-6 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici - Diminuzione in presenza di una attenuante - Sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da 20 a 24 anni - Proposizione di un quesito di natura legislativa - Necessità di un intervento sostitutivo del legislatore sul piano del diritto sostanziale per la necessità di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale - Inammissibilità.

(C.d. artt. 22, 98, 65 e 69 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1992 dal Tribunale per i minorenni di Catania in composizione di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento penale a carico di Zagarella Giancarlo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di minore, imputato di omicidio volontario aggravato, il Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza del 29 febbraio 1992, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, i quali rendono possibile l'applicazione della pena dell'ergastolo ad imputato minorenni, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale afferma di dover decidere sull'ammissibilità del giudizio abbreviato di cui agli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale: la decisione dovrebbe essere negativa, se la pena astrattamente applicabile per il reato fosse l'ergastolo, giusta quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 1991.

Quanto al merito della questione, il collegio remittente ritiene che la detta possibilità di applicazione dell'ergastolo a carico del minore si ponga in contrasto con gli artt.:

2 della Costituzione, per lesione dei diritti inviolabili dell'infanzia e per inosservanza dei doveri inderogabili di solidarietà;

3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento tra minori imputati di reati punibili edittalmente con l'ergastolo, in grado di giovare della diminuzione della minore età a norma dell'art. 65, n. 2, c.p. (che trasforma la pena massima in quella della reclusione da venti a ventiquattro anni), e minori imputati di reati punibili con l'ergastolo per effetto dell'operare di una circostanza aggravante, non in grado di beneficiare della accennata trasformazione: solo ai primi è consentito l'accesso al rito alternativo, precluso viceversa ai secondi in ragione della possibile prevalenza, ex art. 69 c.p., dell'aggravante sulla diminuzione della minore età;

10, primo comma, della Costituzione, per non essersi l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigenti in materia, che impongono un trattamento penalistico differenziato ai minori (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; Dichiarazione di Ginevra del 24 novembre 1924; Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959; Risoluzione 29 novembre 1985, cosiddette Regole di Pechino; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989);

27, terzo comma, della Costituzione, per contrarietà dell'ergastolo inflitto a minore con la funzione rieducativa della pena e con il senso d'umanità recepito dalla coscienza sociale, a sua volta espressa nelle sopra richiamate norme internazionali;

31, secondo comma, della Costituzione, per difetto di particolare protezione dell'infanzia sotto «apparenti esigenze di formale uguaglianza».

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la questione.

L'Avvocatura erariale osserva che la condanna all'ergastolo non ostacola in concreto una serie di benefici che escludono il carcere a vita, quali la liberazione condizionale (art. 176 c.p.), i permessi premio e la semilibertà previsti dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), la sospensione del processo per la messa in prova (art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); la possibilità di individualizzare e rendere flessibile il trattamento in sede esecutiva, in linea con l'esigenza indicata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 125 del 1992), esclude pertanto i denunziati profili di contrasto con gli artt. 2, 27 e 31 della Costituzione.

Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura rileva che la graduabilità della pena attraverso la valutazione comparativa delle circostanze da parte del giudice corrisponde ad un'insindacabile scelta di politica legislativa, e che comunque i termini posti a raffronto dal remittente sono obiettivamente diversi.

Nè, infine, secondo l'interveniente, le norme di diritto internazionale invocate nell'ordinanza di remissione vietano la comminatoria dell'ergastolo ai minori, limitandosi a prescrivere soltanto dei correttivi, quali appunto presenti nell'ordinamento italiano in sede di esecuzione della pena.

Considerato in diritto

1. — Viene sottoposto a sindacato di costituzionalità il combinato disposto degli artt. 22 (che definisce la pena dell'ergastolo), 98 (che stabilisce i limiti di imputabilità dei minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, disponendo altresì che per questi soggetti «la pena è diminuita»), 65 (il quale nel n. 2 stabilisce che, quando ricorre un'attenuante, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da venti a ventiquattro anni) e 69 (che disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti) del codice penale.

Il dubbio di costituzionalità delle norme denunciate muove dal rilievo che esse rendano possibile, per i delitti punibili con la pena edittale dell'ergastolo, l'applicazione di detta pena anche ai minori, profilandosi in tal modo un contrasto con gli artt.: 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, relativamente all'art. 2 della Costituzione, per il venir meno del «dovere della Repubblica di garantire i diritti inviolabili dell'infanzia» nonchè dei «doveri inderogabili di solidarietà verso i minori»; relativamente all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perchè l'irrogazione della pena dell'ergastolo ad imputato minorenni da un lato comprometterebbe l'esigenza rieducativa ostacolando il trattamento pedagogico, peculiare per il condannato che versi nella speciale condizione determinata dall'età, e dall'altro contrasterebbe con il «corrente senso di umanità fatto proprio dalla attuale coscienza sociale, ben interpretata dalle numerosissime convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia alle quali l'Italia ha prestato adesione»; relativamente all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, perchè si viene meno al precetto costituzionale che, imponendo «il dovere di protezione dell'infanzia», impedisce di poter equiparare il minore all'adulto per «un'apparente esigenza di formale uguaglianza»; relativamente all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determinerebbe tra il minore imputato di un reato meno grave ma punibile, come nella specie, con l'ergastolo, a causa del concorso di una circostanza aggravante, ed il minore imputato di un delitto più grave punibile edittalmente con l'ergastolo, perchè, mentre il secondo si gioverebbe automaticamente della diminuzione della minore età, il primo potrebbe non giovare per effetto della comparazione con la circostanza aggravante; relativamente all'art. 10, primo comma, della Costituzione, per non essersi l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie del diritto internazionale vigenti in materia che sono assurte a principi «generalmente riconosciuti dalla comunità degli Stati», i quali impongono un trattamento penalistico differenziato per i minori (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; Dichiarazione di Ginevra del 24 novembre 1924; Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959; Risoluzione dell'O.N.U. 29 novembre 1985, cosiddette Regole di Pechino; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989).

2. — Le questioni sono inammissibili.

Si osserva difatti che, considerate nel loro complesso, esse pongono un quesito di carattere legislativo cui la Corte, in ragione dei suoi poteri, non può dare adeguata risposta con una sentenza di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

Nell'ordinanza di rinvio si lamenta in sostanza che, quando la comparazione da compiersi ai sensi dell'art. 69 c.p. (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 99 del 1974, convertito dalla legge n. 220 del 1974) tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti — fra le quali ultime è compresa (art. 69, quarto comma, in relazione all'art. 70, secondo comma, c.p.) quella inerente alla minore età — si concluda con un giudizio di subvalenza di questa diminuzione (prevista dall'art. 98, primo comma, c.p.) rispetto ad una o più aggravanti, anche il minore può essere assoggettato alla pena dell'ergastolo. Una previsione, questa, che si assume in contrasto, sotto vari profili, con i parametri costituzionali invocati (artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione), onde l'illegittimità costituzionale delle norme da cui essa discende.

Al riguardo si deve ricordare che, prima della modifica introdotta dalla riforma del 1974 all'art. 69 del codice penale, la diminuzione prevista in ragione della minore età dell'imputato trovava comunque — per la sua autonomia dal meccanismo di comparazione delle circostanze eterogenee — applicazione prima di ogni altra valutazione riguardante la determinazione della pena, il che escludeva la possibilità, anche astratta, della assoggettabilità dell'imputato minorenni alla pena dell'ergastolo.

Intervenuta detta novella — ispirata peraltro ad una linea di politica criminale di minor rigore rispetto a quella precedente — che ha stabilito l'applicabilità del meccanismo di comparazione previsto dall'art. 69 del codice penale fra tutte le circostanze aggravanti e tutte quelle attenuanti, ivi comprese le circostanze inerenti alla persona del colpevole, tra le quali, per chiaro dettato normativo (art. 70, secondo comma, c.p.) e per costante giurisprudenza, è ricompresa la diminuzione della minore età prevista dall'art. 98 del codice penale, si è determinata l'applicabilità al minore della pena dell'ergastolo. Ciò nell'ipotesi in cui, nel concorso fra aggravanti (tali da comportare la pena dell'ergastolo) ed attenuanti, la valutazione comparativa del giudice dovesse concludersi per la prevalenza delle prime, nonchè, quando si tratti di un reato già di per sé punibile con la pena edittale dell'ergastolo, qualora la valutazione si concluda con un giudizio di equivalenza.

È la prima delle sopra riferite ipotesi normative che il giudice *a quo* intende denunciare dovendone fare applicazione allo scopo di valutare i presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato che, come è noto, è escluso (sent. n. 176 del 1991, ord. n. 163 del 1992) quando il reato ascritto all'imputato è in astratto punibile con l'ergastolo, non potendo il giudice per l'udienza preliminare effettuare il giudizio comparativo che spetta al giudice del dibattimento.

3. — Ciò premesso, va considerato che, indipendentemente dall'incidenza che l'astratta previsione della punibilità del minore con l'ergastolo assume sul piano processuale, ai fini dell'ammissibilità del rito abbreviato, sul piano sostanziale tale previsione nella realtà giudiziaria assume un significato più teorico che effettivo.

Indipendentemente dunque dalla finalità che sembra essere perseguita dal giudice *a quo* — di consentire almeno all'imputato minore di accedere sempre al rito abbreviato ed agli annessi benefici, che sono invece preclusi in via generale nei processi con imputati per reati punibili con la pena dell'ergastolo — per quel che riguarda l'aspetto centrale della questione, che investe le norme di diritto sostanziale, il loro concreto atteggiarsi nella realtà giudiziaria è indicativo di una sostanziale diversità di trattamento del minore adeguata alla sua condizione, anche per quel che riguarda l'irrogazione della massima pena.

4. — Tuttavia, nonostante tali considerazioni, resta pur sempre l'esigenza di adeguare l'ordinamento positivo a quella linea più volte messa in evidenza da questa Corte (sentt. n. 125 del 1992; n. 128 del 1987) di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre più diversificato, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Una volta che ci si ponga di fronte a tale esigenza ci si avvede come varie potrebbero essere le soluzioni adatte a soddisfarla, data la pluralità di scelte possibili che solo il legislatore è in grado di effettuare.

Va difatti rilevato che, qualora ci si prospettasse il problema per esigenze di carattere processuale — come nel caso in esame, in cui esso è venuto in evidenza con esclusivo riferimento alla applicabilità del rito abbreviato, con risvolti, come è noto, di diritto sostanziale, per l'incidenza sulla determinazione della pena — potrebbe apparire incongruo agire sul piano della disciplina dettata dal codice penale, dato che l'accennato problema potrebbe essere risolto con un intervento sulle norme processuali: una soluzione questa che, peraltro, a parte le serie difficoltà di pervenire al risultato al di fuori della sede legislativa, è preclusa in questa sede, non essendo comunque stata impugnata la relativa disciplina, come derivante dalle pronunce di questa Corte (sent. n. 176 del 1991; ord. n. 163 del 1992), per effetto delle quali il rito abbreviato non è ammesso per i processi con imputati di reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo.

Se invece si potesse prescindere dall'occasione e dal motivo che hanno dato luogo all'incidente di costituzionalità ed intervenire esclusivamente sulle norme di diritto sostanziale denunciate, una sentenza meramente caducatoria sarebbe inadeguata, occorrendo all'uopo un intervento normativo selettivo che definisca le ipotesi in cui l'esonero dal bilanciamento di circostanze possa avvenire; e ciò per evitare il prodursi di effetti eccedenti la finalità del quesito. Senza tale delimitazione, difatti, la pronuncia produrrebbe l'effetto di assicurare la prevalenza della diminuzione in questione, anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo, perchè si andrebbe ad incidere in generale sulla disciplina della comparazione di circostanze eterogenee in rapporto al minore.

Come si vede il risultato che si intenderebbe raggiungere sul piano del diritto sostanziale rende necessario un intervento sostitutivo del legislatore, che definisca, nell'ambito di una pluralità di scelte, la portata e l'ampiezza della modifica.

Un intervento questo che, per le esigenze poste in evidenza, è auspicabile che venga assicurato quanto prima per adeguare la situazione normativa a quella linea, già posta più volte in evidenza da questa Corte, di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, sollevate dal Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza preliminare, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 141

*Sentenza 1-6 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Pretore - Pene pecuniarie - Possibilità per l'imputato e il p.m. di chiederne al giudice l'applicazione nella specie e nella misura concordata - Rispetto della ratio della direttiva n. 45 della legge delega - Richiamo alla sentenza n. 148/1984 della Corte - Non fondatezza.**

(C.P.P., art. 444, primo comma).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 17 giugno 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nei procedimenti penali a carico di Gregorio Fabio ed altri e Pelassa Piergiorgio, rispettivamente iscritte ai nn. 471 e 472 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. Con due ordinanze di contenuto identico, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevede che l'imputato ed il pubblico ministero possano chiedere al giudice l'applicazione, nella misura indicata, di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, in relazione all'art. 76 della Costituzione».

Il remittente premette che la legge n. 81 del 1987 (legge-delega) all'art. 2, punto 45, contiene il seguente principio e criterio direttivo: «previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria».

Nell'enunciato non vi è, quindi, traccia della possibilità di chiedere l'applicazione della sola pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo.

Ciò nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto tale possibilità, motivando questa scelta con l'affermare (nella relazione al progetto preliminare) che: «...la circostanza che nella direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria non è sembrata di ostacolo, perché la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della pena detentiva si può spiegare con la considerazione che per queste il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive specifiche: per le prime allo scopo di chiarire che le sanzioni sostitutive su richiesta sono applicabili nei soli casi attualmente previsti...».

per la seconda allo scopo di fissare i limiti entro i quali è ammesso il «patteggiamento» in relazione alle pene detentive. È da ritenere quindi che la mancata menzione della pena pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito alcun motivo per prenderla in considerazione e che perciò abbia un significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti, come è accaduto per la pena detentiva».

Ad avviso del giudice *a quo* tale argomentazione non convince per almeno due motivi:

1) poiché la Costituzione prevede che la delega della funzione legislativa possa avvenire solo con determinazione di principi e criteri direttivi, ne consegue che, laddove le direttive rilevanti (nella specie, direttiva 45) non contemplino espressamente la previsione di un istituto (nella specie «richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo») tale istituto non possa ritenersi delegato;

2) l'argomentazione addotta nella relazione potrebbe essere valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto «richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo», con previsione di un limite massimo del richiedibile (due anni, a diminuzione fino ad un terzo già operata) per la sola pena detentiva; in tal caso infatti davvero vi sarebbe espressa delega anche alla previsione dell'istituto «richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo» (necessariamente ricompreso nell'istituto generale «richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo») e la mancanza di un limite massimo alla pena pecuniaria richiedibile potrebbe essere ragionevolmente interpretato come precisa volontà del delegante a che detto limite non vi sia. È d'altra parte di tutta evidenza che la previsione di limiti ad un istituto è logicamente successiva, conseguente e subordinata alla volontà del legislatore di delegare la previsione dell'istituto stesso, di talché appare gravemente viziato e pericoloso ogni ragionamento che, in assenza di delega espressa di un istituto, la desuma dal silenzio sui limiti.

Osserva, infine, il remittente che il legislatore delegato non è legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure per motivi, magari anche condivisibili, di opportunità e razionalità complessiva del sistema.

2. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato osserva che la rilevata omissione nella legge-delega si comprende e si giustifica alla luce delle finalità e degli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire.

La menzione delle sanzioni sostitutive e delle pene detentive si spiega infatti con la considerazione che soltanto per queste si è ritenuto di dover fissare direttive specifiche, e ciò allo scopo di evitare, per le prime, un indebito ampliamento di utilizzazione per la delegata disciplina degli «altri effetti della pronuncia», nonché, per le seconde, i limiti di ammissibilità del patteggiamento in relazione alla entità della pena detentiva.

D'altro canto una diversa soluzione sarebbe risultata certamente priva di razionalità, in quanto non è ravvisabile alcun motivo per negare all'imputato che lo richieda gli effetti vantaggiosi previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale nel caso di applicabilità della sola pena pecuniaria.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con due ordinanze di identico contenuto — per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi —, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui comprende, tra le categorie di pene delle quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione nella specie e nella misura concordata, anche quella delle pene pecuniarie.

Tale previsione, ad avviso del remittente, sarebbe viziata da eccesso di delega (art. 76 della Costituzione), in quanto la legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, alla direttiva n. 45, nell'indicare le pene in ordine alle quali è ammissibile il ricorso al c.d. patteggiamento, menziona esclusivamente le sanzioni sostitutive e le pene detentive.

2. — La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, ribadito che in materia di delega — come questa Corte ha costantemente affermato, anche con specifico riferimento al nuovo codice di procedura penale (cfr. sentt. nn. 250 e 259 del 1991) — quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato.

Ciò posto, costituisce ulteriore costante orientamento di questa Corte quello secondo cui, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali — più o meno ampi — margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega, cioè le ragioni e le finalità che, tenendo anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr., tra le tante, sentt. nn. 158 del 1985, 40 e 205 del 1989, e, sul nuovo codice di procedura penale, oltre a quelle sopra richiamate, nn. 435 e 496 del 1990, 68 e 176 del 1991, 4 e 261 del 1992, 41 del 1993).

Ora, dall'esame dei lavori parlamentari della citata direttiva n. 45 della legge delega emerge con evidenza che l'*iter* legislativo è stato caratterizzato — come sottolinea anche la relazione al progetto preliminare del codice — da un progressivo ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del «patteggiamento»: basti considerare al riguardo che il limite della pena detentiva applicabile su richiesta delle parti è stato gradualmente elevato da tre mesi a due anni. Tale linea tendenziale si è iscritta in un generale orientamento, costantemente espresso durante il cammino parlamentare, di sempre maggiore *favor* per i riti differenziati, nella considerazione che in ordine ai «reati meno gravi» dovessero essere adottati meccanismi processuali particolari che assicurassero la deflazione e quindi la rapida definizione dei processi.

Da ciò deriva non solo che al silenzio della norma delegante in ordine all'applicabilità, su richiesta, delle pene pecuniarie non può certo attribuirsi il significato di volontà contraria a tale previsione, ma che anzi la disposizione impugnata costituisce un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese.

Né può condividersi, al riguardo, la tesi del remittente secondo cui la «richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo» costituirebbe un «istituto» del tutto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella direttiva n. 45: trattasi, viceversa, evidentemente, nel caso in esame (a differenza, ad esempio, di quello deciso con la sent. n. 435 del 1990), della semplice estensione dello spazio applicativo del rito speciale delineato nella citata direttiva (in particolare, relativamente al tipo di pena in presenza della quale è possibile farvi ricorso), nel rispetto — come si è visto — della *ratio* della direttiva medesima e delle altre caratteristiche essenziali dell'istituto ivi indicate.

3. — Ma v'è anche un ulteriore argomento: questa Corte, con sentenza n. 148 del 1984, pur dichiarando inammissibile — per la pluralità delle possibili soluzioni e la conseguente spettanza al legislatore delle relative scelte — la questione della mancata previsione della pena pecuniaria tra le sanzioni sostituibili su richiesta dell'imputato *ex art. 77* della legge n. 689 del 1981, ebbe modo di affermare che «una volta che il legislatore ha ritenuto di introdurre nell'ordinamento, sotto determinate condizioni, il ricorso a misure alternative, potrebbe non sembrare giustificata la differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di reato più grave, ammesso a fruire della particolare procedura, e quello che tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve infrazione, se questa è punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita, con pena pecuniaria».

Tali considerazioni, che certamente sarebbero in ipotesi riferibili anche all'istituto ora in esame, valgono a dimostrare ulteriormente l'infondatezza della presente questione, tenuto anche conto del fatto che nella prima parte dell'art. 2 della legge delega è espressamente enunciato il principio direttivo generale secondo cui «il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 142

*Sentenza 1-6 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Somministrazione (contratto di) - Gas metano per riscaldamento (tariffa T2) - Applicazione all'utente della tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda - Mancata previsione - Regime tariffario e d'imposta disgiunto delle modalità di concreta fruizione del servizio e legato al tipo di utenza e di impianto - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza e inammissibilità.

[D.-L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 4, comma 3 (*recte* 4), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 202; legge 29 dicembre 1990, n. 405, art. 9, comma 1 (*recte* 2)].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), dell'articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991) e dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Latina nel procedimento civile vertente tra Carcasole Angelo e la S.p.A. Metano Città, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, primà serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Carcasole Angelo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Angelo Carcasole contro S.p.a. Metano Città per ottenere la dichiarazione di illegittimità parziale della richiesta di pagamento contenuta nelle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, il Giudice conciliatore di Latina, con ordinanza dell'11 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, dell'art. 9, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e dell'art. 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito in legge dall'art. 1 della legge 12 novembre 1990, n. 331, nella parte in cui non prevedono che a coloro i quali utilizzano nei mesi invernali il gas metano per il riscaldamento, e che per tale motivo sono assoggettati alla tariffa T2, debba applicarsi il trattamento economico della tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda per uso domestico.

Premesso che la tariffa T2 comporta un maggior costo di oltre 200 lire a metro cubo, il giudice remittente ritiene che l'applicazione di tale tariffa anche nei detti periodi crea ingiustificata sperequazione di trattamento tra le due categorie di utenti, a parità di utilizzazione del servizio.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'attore aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza e aggiungendo che la denunciata duplicità di tariffa non si giustifica neppure per il periodo invernale, considerato che anche il riscaldamento è un consumo di prima necessità.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, da un lato, perché la questione non è rilevante per tutte e tre le norme denunciate, oggetto della controversia essendo soltanto il pagamento delle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991, dall'altro, perché gli articoli in questione delle tre leggi richiamate sono stati impugnati limitatamente al comma che stabilisce la misura dell'imposta in via generale per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, mentre l'impugnativa avrebbe semmai dovuto dirigersi contro il comma successivo in quanto, nel derogare a tale misura per la cottura dei cibi e l'acqua calda, non ha previsto anche il caso di cui si controverte.

Infondata, perché il regime tariffario e impositivo non è legato alle concrete modalità di fruizione del servizio, ma al tipo di utenza che è unico e permanente, e non stagionale, non essendo possibile, a causa delle variabili condizioni climatiche, individuare *a priori* in modo preciso il periodo di utilizzazione del gas circoscritta agli usi domestici diversi dal riscaldamento.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice conciliatore di Latina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, 9, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, nella parte in cui non prevedono che agli utenti di gas metano per riscaldamento, e perciò soggetti alla tariffa T2, debba essere applicata la tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione sia perché essa non può investire tutte le norme impuginate, oggetto della controversia essendo soltanto le fatturazioni emesse nel periodo giugno-novembre 1991, sia per insufficiente e comunque erronea indicazione delle disposizioni che danno luogo all'incidente di costituzionalità, essendo stata omessa l'indicazione delle leggi di conversione dei due decreti legge richiamati e inoltre essendo stata la questione riferita alle disposizioni che stabiliscono in via generale la misura dell'imposta di consumo per impieghi del gas metano diversi da quelli delle imprese industriali e artigianali, anziché al comma successivo che per le utenze domestiche di cui alla tariffa T2 deroga a tale misura solo per i consumi non superiori a 250 metri cubi annui, assoggettando i consumi superiori al regime d'imposta generale, di cui al comma precedente, senza distinguere i periodi di consumo per riscaldamento individuale da quelli in cui cessa questo tipo di utilizzazione.

La prima eccezione esclude la rilevanza della questione soltanto in relazione al d.-l. n. 261 del 1990, mentre la seconda è respinta dalla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l'indicazione inaccurata o erronea (si tratti di *lapsus calami* o di vero errore) delle disposizioni di legge impugnate è irrilevante quando i termini della questione risultino tuttavia con sufficiente chiarezza (ord. n. 54 del 1965; sentt. nn. 47 del 1962, 40 del 1983, 212 del 1985).

3. — Nel merito la questione non è fondata.

Come osserva l'Avvocatura dello Stato, il regime tariffario e d'imposta non è legato alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale. Nè potrebbe essere altrimenti, considerato che la variabilità di anno in anno delle condizioni climatiche non consente la predeterminazione, secondo criteri oggettivi di probabilità, dei periodi di consumo del gas anche per riscaldamento, rispetto a quelli in cui questo tipo di consumo non ha luogo.

Si tratta perciò di una valutazione discrezionale del legislatore non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto più che essa include, come elemento perequativo dell'unicità della tariffa, una consistente riduzione dell'imposta di consumo fino a 250 metri cubi annui, corrispondenti, secondo calcoli statistici, al consumo medio annuo per usi domestici da parte degli utenti soggetti alla tariffa T2.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3 (recte 4), del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e 9, comma 1 (recte 2), della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Latina con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 (recte 2), del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal nominato Giudice conciliatore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consilia, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0353

N. 143

Ordinanza 1-6 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato irreperibile - Difensore non munito di procura speciale - Facoltà di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. - Omessa previsione - Attribuzione all'imputato in via esclusiva di detta facoltà - Razionalità - Assenza nella ordinanza di rimessione di qualsiasi argomentazione in merito alla violazione di norme pattizie - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 446).

(Cost., artt. 3 e 24; art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge di ratifica 4 agosto 1955, n. 848).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Giordano Luigi ed altra, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di due imputati di violazione di domicilio aggravata e di furto, entrambi irreperibili, il Pretore di Camerino, con ordinanza del 10 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e «all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo», questione di legittimità costituzionale dell'articolo 446 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 dello stesso codice possa essere esercitata dal difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale;

che, premessa la rilevanza della questione (avendo il difensore degli imputati formulato la richiesta di patteggiamento, ritenendola per essi vantaggiosa), il Pretore rimettente reputa che la norma impugnata contrasti con gli articoli:

3 della Costituzione, per il diverso trattamento dell'imputato irreperibile rispetto al contumace non irreperibile, in ragione del diverso grado di «sicurezza di effettiva conoscenza» del procedimento derivante, nei due casi, dalla disciplina delle notificazioni;

24 della Costituzione, in quanto le facoltà esercitabili personalmente dall'imputato, tra cui quella di richiedere il patteggiamento, divengono «impraticabili» per l'irreperibile se non si ammette una concorrente facoltà del difensore (non procuratore speciale);

che nessun argomento viene addotto dal giudice *a quo* in relazione al parametro dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, ed osservando, in particolare, che la disciplina denunciata tutela proprio il diritto alla migliore difesa dell'imputato, cui unicamente spetta valutare la convenienza della richiesta di un rito speciale e delle conseguenze sostanziali che ne derivano;

Considerato che l'attribuzione in via esclusiva all'imputato della facoltà di richiedere l'applicazione — o di dare il consenso all'applicazione — della pena concordata trova fondamento proprio nell'esigenza di piena e completa tutela della difesa della parte, sul rilievo della particolare natura dell'impegno che viene ad essere assunto nel concordare la pena, e dunque nel «rinunciare ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa» (sent. n. 313 del 1991), accettando le diverse conseguenze che discendono dalla pronuncia resa *ex art.* 444 c.p.p. (giudizio formulato in base agli elementi raccolti dall'accusa, inappellabilità, applicazione della confisca, equiparazione a una sentenza di condanna);

che la riserva esclusiva di tale facoltà, riconosciuta legittima in termini generali dall'art. 99, comma primo, c.p.p., risulta pertanto coerente con i connotati centrali dell'istituto del c.d. patteggiamento, strumento «negoziato» idoneo ad incidere sulla sfera della libertà personale e dei diritti patrimoniali dell'imputato medesimo, per tali ragioni ricompreso nella categoria degli atti «personalissimi» da questo esercitabili (Relazione ministeriale al progetto preliminare del c.p.p., Libro VI, titolo II), in linea del resto con la giurisprudenza formatasi sull'istituto — analogo, per questo specifico aspetto — dell'applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi a norma dell'art. 77 della legge n. 689 del 1981;

che l'attribuzione esclusiva all'imputato delle suddette facoltà è dunque conforme al parametro costituzionale *ex art.* 24 invocato, in quanto si tratta di un istituto in cui la scelta determina una non reversibile disposizione di fondamentali diritti, ond'è che l'eventuale concorrente attribuzione di quelle facoltà al difensore nell'ambito del generico potere di rappresentanza determinerebbe la possibilità di opzioni, da parte di quest'ultimo, tali da consumare l'esercizio della facoltà per l'imputato, compromettendone la posizione (al pari di quanto già rilevato, riguardo alla facoltà di impugnazione della sentenza contumaciale, nella sentenza n. 315 del 1990);

che la disciplina denunciata non appare in alcun modo lesiva neppure del principio di eguaglianza invocato, sia perchè in sé razionale in rapporto alle finalità e ai «rischi» dell'istituto quali sopra enucleati, sia perchè, nel regolare il modo di espressione della volontà di accedere alla pena concordata, essa non crea alcuna differenziazione in rapporto alla diversa situazione in cui versi l'imputato sul piano della presenza nel processo (imputato presente, considerato tale, contumace, irreperibile, latitante);

che in proposito è da ritenersi prevalente per tutti i casi l'esigenza di una formulazione di volontà riconducibile, direttamente o per il tramite di un procuratore speciale, alla persona dell'interessato, naturalmente sul presupposto della validità e legittimità degli strumenti di conoscenza del processo adottati nei singoli casi (sent. n. 211 del 1991);

che, per quanto riguarda la censura svolta in riferimento dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, se da un lato va ribadita l'impossibilità di assumere le relative norme quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole (sent. n. 188 del 1980) ovvero come norme interposte *ex art. 10* della Costituzione (sent. n. 153 del 1987), va d'altra parte rilevata l'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsiasi argomentazione in ordine a tale profilo, non essendo neppure individuato il diritto che si assume violato tra quelli enumerati nella norma pattizia;

che, pertanto, in relazione a tale ultimo profilo, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per genericità (ord. n. 23 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Camerino, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0354

N. 144

Ordinanza 1-6 aprile 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione:

Processo penale - Posizione dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Ipotesi non prevista - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 109/1992 e ordinanza n. 262/1992) - Questioni identiche già dichiarate non fondate - Possibilità che il giudice rilevi in concreto l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio con l'adozione dei conseguenti divieti di assunzione degli imputati come testi - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 197).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1992 dal Pretore di Vasto nel procedimento penale a carico di Stellato Giorgetto Mario ed altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Vasto nel procedimento penale a carico di D'Addario Michele ed altri, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto, il Pretore di Vasto solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 197 del codice di procedura penale «nella parte in cui non contempla tra le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone anche la posizione dell'imputato di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre»;

che, in particolare, il remittente rileva che l'art. 197 del codice di procedura penale ha limitato le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone agli imputati in procedimenti connessi a norma dell'art. 12 del codice di procedura penale, per i quali, allorché si procede separatamente, l'audizione è regolata dalle forme previste dall'art. 210 del codice di procedura penale, trascurando la posizione di chi versi nell'ipotesi contemplata dall'art. 17, lett. c), del codice di procedura penale, irragionevolmente omessa;

che, a suo avviso, detta omissione determina un'ingiustificata discriminazione nei confronti dell'ipotesi sopraindicata, da ritenersi invece del tutto assimilabile a quelle per le quali è sancita l'incompatibilità, nonché una violazione dei diritti di difesa dell'imputato («che come testimone non potrebbe presenziare agli atti del dibattimento, anteriori e diversi da quelli concernenti l'acquisizione delle sue dichiarazioni»);

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;

che questa Corte, con la sentenza n. 109 del 1992 e con l'ordinanza n. 262 del 1992, ha già dichiarato non fondate questioni identiche rilevando che il criterio posto a base della norma impugnata, in ordine al divieto di essere assunto come testimone, è quello dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali il medesimo soggetto si trovi ad assumere rispettivamente la veste di imputato e quella di testimone: vincolo che sussiste sempre nei casi di coimputato dello stesso reato o di imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 [art. 197, lett. a) e che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal giudice a norma dell'art. 197, lett. b)];

che, conseguentemente, — come hanno chiarito le citate pronunce — la disciplina denunciata non può essere ritenuta discriminatoria nei confronti delle persone imputate di reati commessi in danno reciproco le une delle altre, in quanto sul piano del vincolo probatorio tale posizione non è certamente assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197, lett. a), per i quali tale vincolo è *in re ipsa*, mentre nell'ipotesi in esame tale situazione può verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio (nell'ipotesi di cui all'art. 371, secondo comma, lett. b), opererà allora, anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b);

che dette argomentazioni valgono pienamente ad escludere l'illegittimità della norma impugnata anche in ordine all'ulteriore profilo sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice *a quo*;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Vasto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0355

N. 145

Ordinanza 1-6 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Udienza preliminare - Maggiore potere del giudice in materia di integrazione probatoria - Mancata previsione - Identiche questioni già dichiarate non fondate (sentenza n. 64/1991) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 252 e 303 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Posa Fabrizio ed altri, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede in sede di udienza preliminare un maggior potere del giudice di integrazione probatoria nelle ipotesi in cui vi siano elementi di prova per l'accusa e non siano state invece sviluppate indagini su fatti o circostanze favorevoli alla difesa:

che, ad avviso del remittente, stante l'interpretazione data alla norma, detta situazione si rifletterebbe sul diritto di difesa dell'imputato (il quale non potrebbe ottenere una sentenza di non luogo a procedere o valutare compiutamente l'opportunità di richiedere riti alternativi) e costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del medesimo in ragione dei diversi comportamenti processuali dell'accusa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche sono già state esaminate da questa Corte e dichiarate non fondate con sentenza n. 64 del 1991 e manifestamente infondate con ordd. n. 252 e 303 del 1991, osservando, in sintesi, che l'udienza preliminare è stata concepita come un procedimento allo stato degli atti e non come strumento di accertamento della verità materiale, cioè come una fase processuale e non di cognizione piena, nella quale la funzione del giudice non consiste in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero: con la conseguenza che deve ritenersi coerente a tale impostazione il fatto che spetti al giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio, individuare «temi nuovi o incompleti» il cui accertamento risulti decisivo a detti fini;

che dette pronunce hanno altresì sottolineato che indicazioni o sollecitazioni in tal senso possono certamente provenire dalle parti nel corso della discussione prevista nell'art. 421, fermo rimanendo però che non si può prescindere dalla previa valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e dalla previa indicazione da parte sua dei temi, nuovi o incompleti, sui quali promuovere il «supplemento istruttorio»;

che dette argomentazioni valgono ad escludere in radice sia la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la convenienza di una eventuale scelta dei riti alternativi ben può essere valutata in presenza degli elementi presentati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, sia, conseguentemente, ogni prospettata disparità di trattamento;

che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 146

, Ordinanza 1-6 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Fauna selvatica - Patrimonio indisponibile dello Stato - Furto venatorio ed ipotesi di illecito amministrativo - Discrezionalità legislativa - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, terzo comma, e 31, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Chioccarello Remigio, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1992 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Gabassi Mario, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Remigio Chioccarello, la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza emessa il 23 marzo 1992 (R.O. n. 262 del 1992), ha sollevato — in relazione all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

che, nell'ordinanza di rinvio si espone che la legge n. 157 del 1992, pur abrogando la legge 27 dicembre 1987, n. 968, continua a qualificare la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e persegue l'obiettivo della protezione della fauna selvatica conformemente all'interesse nazionale ed internazionale;

che — ad avviso del giudice *a quo* — il principio di appartenenza pubblica del patrimonio faunistico comporta che lo svolgimento dell'attività venatoria avvenga in regime di concessione dello Stato (art. 12, primo comma, della legge n. 157 del 1992) e che non si determini l'effetto acquisitivo della proprietà a favore del cacciatore se l'atto venatorio non è conforme alla legge (art. 12, secondo comma, e art. 13 della stessa legge);

che, pertanto, sempre secondo il giudice remittente, l'abbattimento di selvaggina in violazione delle norme della legge n. 157 del 1992 non comporterebbe trasferimento della proprietà della selvaggina stessa al cacciatore, mentre l'impossessamento a fine di profitto della selvaggina abbattuta o catturata in situazioni di illiceità integrerebbe gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie del furto;

che, invece, per effetto delle norme impugnate, non ricorrerebbero gli estremi del reato di furto nell'impossessamento di selvaggina illecitamente abbattuta o catturata nei centri pubblici o privati di riproduzione né sarebbe punibile a titolo di furto l'impossessamento a fine di profitto di mammiferi o uccelli di cui sia vietata la caccia, con la conseguenza che le norme impugnate riserverebbero a chi si impossessa di selvaggina illecitamente abbattuta o catturata un trattamento radicalmente diverso e privilegiato rispetto a quello previsto per ogni altra ipotesi di sottrazione di cosa mobile altrui a fine di profitto;

che il principio di eguaglianza risulterebbe violato in quanto, da un lato, la tutela penale del soggetto passivo verrebbe «eliminata sol perché l'azione di impossessamento ricade su taluni beni a differenza di altri ... facenti parte del medesimo patrimonio indisponibile e forniti di tutela anche penale a sanzione del furto» e, dall'altro, una disciplina identica (consistente in sanzioni amministrative o solo contravvenzionali) sarebbe applicata ad ipotesi diverse quali l'esercizio venatorio illecito seguito o non seguito dall'impossessamento di selvaggina mentre si avrebbe una disciplina diversa (sanzione penale del furto o sanzioni amministrative o contravvenzionali) in casi non differenziabili quali l'impossessamento di selvaggina nell'ambito di esercizio venatorio illecito o vietato da un lato e l'impossessamento compiuto al di fuori dell'attività venatoria dall'altro;

che, infine, la questione di costituzionalità sarebbe rilevante «in quanto l'appello del Procuratore generale tende ad ottenere la condanna dell'imputato per furto venatorio in applicazione delle norme vigenti all'epoca del fatto» e la dichiarazione di illegittimità della normativa che esclude la configurabilità del reato di furto «comporterebbe ... il possibile accoglimento dell'appello»;

che nel procedimento penale a carico di Mario Gabassi, imputato del reato di cui agli artt. 624 e 625 del codice penale per l'abbattimento di un fagiano, il Tribunale di Udine, con ordinanza del 19 giugno 1992 (R.O. n. 584 del 1992), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Corte d'appello di Venezia nell'ordinanza n. 262 del 1992;

che nei giudizi dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono essere riuniti;

che entrambi i giudici remittenti chiedono a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, mentre la Corte d'appello di Venezia chiede anche la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

che le censure svolte nelle ordinanze di rinvio si appuntano sulle norme che hanno espressamente dichiarato inapplicabili gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale rispettivamente alle fattispecie penalmente sanzionate contemplate nell'art. 30 della legge n. 157 del 1992 ed alle ipotesi di illecito amministrativo elencate nell'art. 31 della citata legge n. 157;

che, pertanto, i giudici *a quibus* sollecitano un intervento del giudice costituzionale diretto a rendere nuovamente configurabile nel nostro ordinamento il furto venatorio ed applicabili gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale nei casi in cui l'impossessamento a fine di profitto della selvaggina abbattuta o catturata sia conseguito mediante esercizio di attività venatoria contraria a norme della legge n. 157 del 1992;

che la caccia è oggetto di una disciplina legislativa speciale nel cui ambito il legislatore ha identificato le fattispecie da sanzionare ed il tipo di sanzioni da applicare, graduando le sanzioni stesse;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre le sentenze n. 108 del 1981 e n. 42 del 1977), al giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla quale possa derivare la creazione — esclusivamente riservata al legislatore — di una nuova fattispecie penale; e ciò in forza del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che, infine, una eventuale pronuncia di accoglimento della questione prospettata dal giudice remittente — oltre ad interferire indebitamente, per le ragioni suesposte, in ambiti rigorosamente riservati al legislatore — risulterebbe comunque irrilevante nel giudizio *a quo* in virtù del principio di applicazione della legge penale più favorevole;

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953; n. 87, e 9; secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, e 31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di Udine con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0357

N. 147

Ordinanza 1-6 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Violazione di sigilli - Trattamento sanzionatorio penale - Reato continuato - Pena applicabile - Sospensione - Irrilevanza della questione nel giudizio a quo - Identica questione già decisa (ordinanza n. 20/1993) - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 81, primo e secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1992 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Gargiulo Gaetano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Gargiulo Gaetano, al quale sono stati contestati i reati di violazione di sigilli (art. 349 c. p.) e di costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo (art. 20, lett. c, della legge n. 47 del 1985) il Pretore di Napoli, con ordinanza del 24 marzo 1992 (R.O. n. 477 del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte concernente il trattamento sanzionatorio del reato continuato;

che il giudice remittente rileva che chi deve rispondere della sola contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 potrà vedersi irrogata una pena detentiva minima di 5 giorni di arresto e una pena pecuniaria minima di 30 milioni di lire di ammenda, e che, eseguite le dovute operazioni di ragguaglio, neppure nei casi

di abusi edilizi di trascurabile entità, commessi da soggetti incensurati, all'imputato potrà essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nei riguardi di chi, come nel caso di specie, non solo si rende responsabile del reato di cui alla lett. c) dell'art. 20 della legge n. 47, ma viola i sigilli apposti alla costruzione abusiva, commettendo così anche il più grave delitto previsto dall'art. 349 del codice penale, unito dal vincolo della continuazione, non può opporsi pregiudizialmente lo sbarramento invalicabile rappresentato dall'entità della pena per escludere l'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale, con la conseguenza che è astrattamente possibile per il giudice decidere se il reo sia meritevole del beneficio in questione, mentre nel caso di violazione della sola contravvenzione urbanistica risulta negata questa possibilità;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, tale regime sanzionatorio sarebbe irragionevole, dal momento che con la disciplina della continuazione il legislatore ha inteso mitigare il principio del cumulo materiale delle pene, mentre l'applicazione dell'art. 81 del codice penale consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale anche quando il reato satellite è punito con una pena minima edittale così elevata che, nella diversa ipotesi di sola commissione del medesimo reato, lo stesso beneficio non sarebbe concedibile, e che pertanto la norma impugnata appare illegittima nella parte in cui non prevede che la pena complessiva da irrogare per il reato continuato non possa essere inferiore a quella prevista per il o i reati satelliti;

che, sulla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, nell'ordinanza si espone che nel caso in esame, sussistendo tutte le condizioni di legge per riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati contestati e per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, se non si sollevasse questione dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dovrebbe farsi un'applicazione della norma impugnata ingiustamente favorevole per l'imputato;

che nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che la questione sollevata, ove fosse accolta, determinerebbe come conseguenza un aggravamento del regime sanzionatorio attualmente operante nei confronti dell'imputato nel giudizio *a quo*, al quale sarebbe negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui applicabilità nel caso di specie è stata invece riconosciuta dal giudice remittente;

che nell'ord. n. 20 del 1993 questa Corte, giudicando su una identica censura di costituzionalità della norma impugnata, ha affermato che la questione sollevata «non si presenta rilevante ai fini del giudizio *a quo*, per l'impossibilità che il richiesto aggravamento di regime possa operare — in relazione al principio sanzionato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione — anche nell'ambito di detto giudizio e nei confronti di un imputato già riconosciuto dal giudice remittente in condizione di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena»;

che nell'ordinanza di remissione non si adducono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati e che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PLR QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 148

Sentenza 1-8 aprile 1993

1105

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**Miniere, cave e torbiere - Opere pubbliche - Regione Veneto - Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - Tangenziale sud di Verona - Occupazione temporanea di un terreno - Violazione principio di leale cooperazione - Invasione di competenze regionali - Autorizzazione di esercizio di attività di cava - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale del decreto del prefetto di Verona del 13 aprile 1992.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato l'11 giugno 1992 e depositato in Cancelleria il 17 giugno 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Prefetto della Provincia di Verona in data 13 aprile 1992, prot. n. 1304/92, sett. I/sez. II, che ha autorizzato l'estrazione di materiale di cava servente ad un'opera pubblica statale, ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'11 giugno 1992 e depositato il 17 successivo, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Prefetto di Verona del 13 aprile 1992 con cui la s.r.l. Verona 10, affidataria dei lavori di costruzione di alcuni tratti della terza corsia dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova nonché del tratto della tangenziale sud di Verona, veniva autorizzata ad occupare temporaneamente, per due anni, un terreno, di proprietà di *Ciro Brazzarola*, nel comune di *Illasi*, al fine di estrarre i materiali necessari alla costruzione delle opere, prescindendo dalla autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività di cava.

La ricorrente chiede che, dichiarata la non spettanza allo Stato della competenza ad autorizzare l'estrazione di materiale di cava servente ad opera pubblica statale, il decreto impugnato sia annullato, in quanto adottato in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e specificamente degli artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché degli artt. 2 e segg. della legge della Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44 e dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in relazione all'art. 106 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Esponde la Regione Veneto che una istanza della s.r.l. Verona 10, che chiedeva fosse disposta l'occupazione d'urgenza del terreno per estrarne i materiali per la costruzione di tratti autostradali a norma dell'art. 64 della legge n. 2359 del 1865 — che consente agli imprenditori di un'opera dichiarata di pubblica utilità di «occupare temporaneamente i beni privati per estrarne pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle [...] per usi [...] necessari all'esecuzione dell'opera stessa» —, era stata rigettata dal Prefetto di Verona in considerazione dell'appartenenza all'autorità regionale del complesso delle competenze amministrative in ordine all'attività di cava. Il provvedimento di rigetto era

stato annullato in primo grado dal giudice amministrativo, con decisione appellata dalla Regione, perché l'attività estrattiva era stata ritenuta subordinata all'opera pubblica, nella fattispecie statale, alla quale occorreva riferirsi per individuare la disciplina da osservare. Il Prefetto di Verona aveva quindi disposto l'occupazione, autorizzando l'estrazione dei materiali necessari alla costruzione dell'opera.

Ad avviso della Regione Veneto, l'atto impugnato nega ogni necessità di coordinamento fra l'autorizzazione all'occupazione temporanea per l'estrazione dei materiali e l'esercizio della competenza regionale sull'attività di cava, sottraendo all'obbligo di sottomettersi al controllo previsto tanto l'organo statale autorizzante che l'impresa autorizzata. Il rapporto fra l'occupazione temporanea e l'autorizzazione all'estrazione dei materiali va invece regolato facendo carico all'autorità statale, il Prefetto, di subordinare l'effetto dell'autorizzazione all'occupazione al controllo positivo da parte della Regione, utilizzando strumenti come la conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con legge della Regione Veneto n. 44 del 1982, recante la disciplina dell'attività di cava, è stato peraltro precisato (art. 2, terzo comma) che rientrano in detta attività — per la quale è sempre necessaria l'autorizzazione regionale — anche le escavazioni eseguite per la costruzione di opere pubbliche, stradali ed idrauliche, in terreni diversi da quello ove va effettuata l'attività estrattiva. La durata dell'estrazione e la quantità, che si prevede imponente, dei materiali da asportare, rendono evidente l'autonomia dell'attività estrattiva, e del relativo controllo, rispetto alla disciplina dell'occupazione ed alla finalizzazione dell'estrazione ad un'opera pubblica. L'ampiezza delle finalità — cui l'occupazione temporanea *ex art. 64*, secondo comma, della legge n. 2359 del 1865 è preordinata — mette in luce come l'autorizzazione alla occupazione non possa assorbire alcuna altra necessaria autorizzazione né assolvere l'occupante dalla necessità di procurarsela.

Il Prefetto, conclude la ricorrente, avrebbe dovuto attenersi al principio di leale collaborazione e coordinazione fra competenze statali e regionali, principio implicito nel sistema quando si tratti di raggiungere, in una stessa attività o per uno stesso oggetto, i fini cui sono dirette le distinte competenze.

2. — In prossimità dell'udienza la Regione Veneto ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Nell'atto si sottolinea, in particolare, come l'estensione della qualità di cava alle attività di escavazione di materiali occorrenti alla costruzione di opere stradali, che in precedenza ne erano esenti, è presente non solo nella legge della Regione Veneto n. 44 del 1982 (art. 2), ma anche nella legislazione di altre regioni, come la Lombardia (legge regionale 14 giugno 1975, n. 92) e l'Emilia-Romagna (legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, poi, ha riconosciuto che tale legislazione regionale ha introdotto un regime generalizzato di autorizzazione dell'attività di cava, preordinato al contemperamento, in via preventiva, dei vari interessi pubblici concorrenti coinvolti nell'attività, e che l'autorizzazione va richiesta anche per l'attività temporanea finalizzata al reperimento di materiali per l'esecuzione di un'opera pubblica, poiché la circostanza che l'estrazione sia servente rispetto a quest'ultima non muta i termini del problema.

La formula ampia utilizzata dall'art. 62 del d.P.R. n. 616 del 1977 per completare il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di cave e torbiere, e l'ampia diffusione in tempi recenti dell'estrazione di materiali per la costruzione di opere stradali, sono alla base della inclusione di tali specie di estrazione, nell'ambito della nuova disciplina regionale generalizzata e programmata nell'attività di cava.

Senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione regionale, cui deve adeguarsi, ai fini dell'individuazione dell'area, l'autorizzazione del Prefetto all'occupazione temporanea per l'estrazione non può che riflettere i soli aspetti connessi alla dichiarazione di pubblica utilità, all'espropriazione ed all'indennità da corrispondere al proprietario del suolo.

3. — Non si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del 13 aprile 1992 con il quale il Prefetto di Verona ha autorizzato la s.r.l. Verona 10, affidataria dei lavori di costruzione di alcuni tratti della terza corsia dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova nonché di un tratto della tangenziale sud di Verona, ad occupare temporaneamente, per due anni, un terreno, di proprietà di Ciro Brazzarola, nel comune di Illasi, per estrarne i materiali necessari alla realizzazione delle opere, prescindendo dalla autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di cava.

Secondo la ricorrente, il provvedimento sarebbe lesivo della competenza in materia di cave garantita alla regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dagli artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale), e 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e ad essa regione spettante anche nell'ipotesi — che ricorre nella specie — di attività estrattiva servente rispetto ad un'opera pubblica di competenza statale.

2. — Il ricorso è fondato.

L'occupazione temporanea «per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche» è regolata dagli artt. 64 e segg. della legge sulle espropriazioni del 1865 (l. 25 giugno 1865, n. 2359, Espropriazioni per causa di pubblica utilità). La competenza a provvedere, affidata originariamente al solo Prefetto, è oggi ripartita dall'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fra l'autorità statale, le regioni ed i comuni a seconda della spettanza della esecuzione delle opere.

L'occupazione autorizzata con l'atto impugnato è connessa all'esecuzione di un'opera pubblica di competenza statale, circostanza non contestata dalla Regione ricorrente.

Il provvedimento del Prefetto, tuttavia, non si fa carico della possibile interferenza con attività soggette alla vigilanza ed al controllo regionali.

3. — Le funzioni statali in materia di «cave e torbiere» sono state interamente trasferite alle regioni a statuto ordinario, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dapprima con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, e quindi con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, all'art. 62, amplia l'estensione del trasferimento, utilizzando una formula più elastica di quella impiegata nel primo decreto («tutte le attività attinenti alle cave» in luogo di «le funzioni amministrative in materia di cave e torbiere»), ed indicando espressamente al secondo comma, lett. *d*), nell'elenco esemplificativo delle funzioni trasferite, quella relativa alla «dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave» delle coltivazioni di sostanze non contemplate dalla legge mineraria (29 luglio 1927, n. 1443).

Questa Corte, poi, nel sottolineare l'autonomia della materia «cave e torbiere» (sentenze nn. 221 del 1988 e 7 del 1982), ha in particolare affermato che l'assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attività di cava è da considerare «non soltanto come mezzo di controllo del rispetto, tra le altre, delle esigenze di ricettività del territorio, di tutela dagli inquinamenti, di dimensionamento del materiale estraibile alle necessità obiettive di impiego del materiale estratto; ma come mezzo necessario per l'attuazione di un piano regionale di attività estrattiva» (sentenza n. 7 del 1982).

4. — Così delineato l'ambito delle attribuzioni costituzionali della regione in materia, con specifico riferimento all'oggetto del giudizio non può sussistere dubbio sul carattere invasivo dell'atto impugnato, che ha sì disposto l'occupazione temporanea di un terreno, ma per «estrarre materiali necessari alla costruzione» di opere pubbliche, autorizzando, in forma neppure implicita, l'attività di cava, che nella Regione Veneto è subordinata ad autorizzazione provinciale (artt. 16 e 18 della legge Regione Veneto n. 44 del 1982).

5. — Il carattere statale delle opere pubbliche, alla cui realizzazione l'attività estrattiva autorizzata è strumentale, non costituisce dunque ragione sufficiente per considerare assorbita, in quella compiuta dall'autorità statale, la valutazione degli specifici interessi pubblici, connessi alla tutela ambientale e paesaggistica, perseguiti dalla regione nell'esercizio dei poteri in materia di cave.

La convergenza nella cura del territorio di una pluralità di interessi, facenti capo a specifiche competenze di soggetti pubblici diversi non può che determinare l'ampliarsi dell'istanza di coordinamento, in conformità del principio di leale cooperazione, tenuto conto nella specie della esigenza che la peculiare competenza del Prefetto in materia di espropriazione e occupazione temporanea avrebbe dovuto essere finalisticamente congiunta a quella della Regione ai fini della estrazione dei materiali per la costruzione dell'opera pubblica.

Va pertanto dichiarato che non spetta allo Stato autorizzare l'esercizio di attività di cava, rientrando i relativi poteri nella competenza della Regione Veneto, e conseguentemente va annullato l'atto impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato autorizzare, nella Regione Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari alla costruzione di opere di competenza statale, e annulla, di conseguenza, in parte qua il decreto del Prefetto di Verona del 13 aprile 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0360

N. 149

Sentenza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Obblighi di leva - Contratto di formazione e lavoro - Impossibilità di conseguire la finalità formativa del contratto - Possibilità di sospensione del termine previsto per tale scopo in tutti i casi che obbligano a consentire la proroga per fatti oggettivamente impeditivi - Non fondatezza nei casi di cui in motivazione.

(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, c.d. artt. 3, primo e quinto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 803; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre (*recte*: 19 dicembre) 1984, n. 863, e 1 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), nonché dell'art. 3, primo comma, dello stesso decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e «Brema s.r.l.», iscritta al n. 402 del registro ordinanze del 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

ii

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Forlì, con ordinanza del 18 giugno 1992, emessa nel procedimento civile vertente tra Treossi Daniele e «Brema s.r.l.», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre (*recte*: 19 dicembre) 1984, n. 863, e 1 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, nella parte in cui non prevedono la proroga automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e lavoro in caso di sopravvenuta sospensione del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore, e per il periodo corrispondente alla sospensione, nonché dell'art. 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984, nella parte in cui non prevede, nella ipotesi sopra descritta, la proroga automatica del termine inizialmente apposto, per il periodo corrispondente alla sospensione, oltre quello massimo di 24 mesi, salva diversa e congiunta volontà delle parti.

Osserva il giudice *a quo* che il contratto di formazione e lavoro, come contratto di lavoro speciale, ha una causa mista, connotata non solo dallo scambio di prestazione e retribuzione, ma anche da una finalità formativa, che da un lato postulerebbe, nell'interesse delle parti, la previsione di una durata non eccedente un certo limite, dall'altro non potrebbe essere pregiudicata senza ragione — avuto riguardo al termine in concreto pattuito dalle parti — da fatti sopravvenuti, indipendenti dalla volontà di quelli, che in radice ne precludano il raggiungimento. In sostanza, nel contratto in questione, il sinallagma contrattuale non si esaurirebbe in mero scambio di prestazione e retribuzione, ma — assumendo una connotazione dinamico-finalistica proiettata nel futuro — darebbe luogo ad una speciale posizione di lavoro, intesa sia come prospettiva di realizzazione del programma concordato sia come diritto alla conservazione del posto, funzionale a quell'obiettivo.

Pertanto la mera sospensione del rapporto *ex art.* 1 del D.L.C.P.S. n. 303 del 1946 (applicabile — per il richiamo operato dall'art. 3, quinto comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 — in luogo della proroga automatica del termine per il periodo corrispondente alla sospensione) e il limite inderogabile di 24 mesi di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 (nella fattispecie pattuito per intero) determinerebbero, secondo il giudice rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che, assunti del pari con contratto di formazione e lavoro, potrebbero utilmente perseguire la programmata finalità formativa, ed altri che, come il ricorrente, si vedrebbero precluso il risultato della sopravvenienza di cogenti cause sospensive, tali da rendere in radice impossibile il raggiungimento dello scopo.

2. — Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per l'infondatezza, rilevando che la lettura fornita dal giudice *a quo* dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 — per cui il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro sarebbe in ogni caso non superabile — non può condividersi, anche perché, secondo la giurisprudenza prevalente, la prestazione del servizio militare di leva comporta sospensione del contratto di formazione e lavoro è quindi differimento del termine di scadenza. Sarebbe quest'ultima interpretazione, oltre che pienamente giustificata dal testo della norma impugnata, anche da preferire riuscendo a far escludere il contrasto con i parametri indicati dal giudice rimettente.

Considerato in diritto

1. — La presente questione, prospettata alla Corte dal Pretore di Forlì, investe — in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione — da un lato, il combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva); dall'altro, l'art. 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984). Costituiscono, precisamente, oggetto

di censura le norme suddette laddove: *a*) non è prevista la proroga automatica del termine apposto ad un contratto di formazione e lavoro, in caso di sopravvenuta sospensione del rapporto per chiamata al servizio di leva del lavoratore, e per il periodo corrispondente alla sospensione (art. 3, quinto comma, del decreto-legge n. 726 del 1984 e art. 1 del D.L.C.P.S. n. 303 del 1946); *b*) non è prevista detta proroga oltre il termine massimo di 24 mesi, salva la diversa e congiunta volontà delle parti (art. 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984).

L'illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni di legge è sostanzialmente dedotta, in riferimento all'art. 3, per l'ingiustificata disparità di trattamento che, nel contratto di formazione e lavoro, si determinerebbe a danno di alcuni lavoratori che, per assolvere l'obbligo di leva, non possono conseguire la finalità formativa del contratto; in riferimento all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, per il pregiudizio che la decorrenza del termine e la sua improrogabilità arrecherebbero alla posizione del lavoratore chiamato al servizio di leva.

2. — La questione non è fondata.

Nel contratto di formazione e lavoro, previsto dalla norma impugnata, lo schema causale, rispetto al tipico contratto di lavoro subordinato, risultando arricchito dall'elemento della formazione che si intreccia col momento lavorativo, assume una connotazione del tutto peculiare.

In tale logica l'apposizione del termine appare funzionale alle finalità negoziali proprio in quanto la mera prestazione lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto. Questi ultimi, infatti, si completano attraverso l'acquisizione di un bagaglio tecnico che postula un necessario periodo di apprendimento. Pertanto, qualora fatti estranei alla volontà delle parti impediscano di conseguire nel termine previsto la suddetta finalità, non deve considerarsi esaurita la funzione del contratto.

Non appare quindi condivisibile la tesi del giudice rimettente, secondo cui mai sarebbe superabile il termine massimo di durata del contratto di formazione e lavoro, dovendosi al contrario ammettere che il termine in parola possa essere sospeso e differito in tutti i casi in cui si verificano fatti — oggettivamente impeditivi della formazione professionale — che, mentre non producono un automatico effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga, per un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento della formazione.

Peraltro i suddetti fatti non si qualificano soltanto come oggettivamente impeditivi, ma anche in quanto rilevanti ai fini di specifiche garanzie accordate nell'ambito del rapporto di lavoro da normative di ampia e mirata tutela, onde non v'è ragione per non ricomprendervi *a fortiori* — accanto ad ipotesi come la malattia, la gravidanza e il puerperio, per le quali la giurisprudenza ha già ammesso l'effetto in parola — anche il caso del servizio militare di leva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), nonché dell'art. 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984), sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 150

*Sentenza 1-8 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Giurisdizione civile e penale - Regione Valle d'Aosta - Soppressione del giudice conciliatore ed istituzione del giudice di pace - Ausiliari del giudice - Compressione e caducazione di specifiche competenze regionali - Necessità di una uniforme normativa degli organi giurisdizionali su tutto il territorio nazionale - Inammissibilità e non fondatezza.****(Legge 21 novembre 1991, n. 374; legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, terzo comma, 45 e 47).****(Cost., art. 116; statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 41).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 novembre 1991, n. 374 («Istituzione del giudice di pace»), promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta notificato il 20 dicembre 1991, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1991,

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'avv. dello Stato Giorgio d'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato in data 24 dicembre 1991 la regione Valle d'Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e comunque dei suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40 e 41 (terzo comma), 45 e 47 per violazione dell'art. 116 della Costituzione e delle norme e principi dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare del suo art. 41.

Premette la difesa della regione che l'art. 41 dello Statuto contempla la potestà del Presidente della giunta, su deliberazione della stessa, di istituire gli uffici di conciliazione. Inoltre, in base al secondo comma del medesimo art. 41, il Presidente della giunta ha il potere, su delega necessaria del Presidente della Repubblica, di provvedere a tutti gli atti concernenti il rapporto giuridico dei giudici conciliatori e dei vice conciliatori. Infine dalla medesima norma statutaria è attribuito al Presidente della giunta il potere di autorizzare all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di uscire i soggetti che ne posseggono i requisiti. La legge impugnata — osserva la regione — sopprime (formalmente) il giudice conciliatore. Così facendo comprime illegittimamente le competenze regionali mediante eliminazione del suo presupposto. In realtà però — prosegue la ricorrente — la legge impugnata ha modificato la disciplina del giudice conciliatore, come risulta in particolare dall'art. 39, che espressamente prevede che in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore e viceconciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste devono essere sostituite da «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

Peraltro, anche in questa prospettiva di continuità tra giudice conciliatore e giudice di pace, sì che la disciplina di quest'ultimo si qualifica come modifica della disciplina del primo, risulta la compressione delle competenze regionali previste dallo Statuto ed in particolare dal suo art. 41. Infatti l'art. 2 della legge n. 374/91 prevede la istituzione *ex lege* degli uffici del giudice di pace in ogni capoluogo degli ex-mandamenti giudiziari e non più con decreto del Presidente

della giunta regionale previa deliberazione di questa; inoltre sono istituite sedi distaccate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su parere del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario ed i comuni interessati e non più con decreto del Presidente della giunta, su deliberazione della stessa. Altresì un'illegittima compressione delle competenze regionali vi è quanto alla nomina dei magistrati onorari addetti a funzioni di giudice di pace; è infatti previsto che tale nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica su mera proposta del Presidente della giunta e non più con decreto del Presidente della giunta su delega necessaria del Presidente della Repubblica.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura premette che le disposizioni statutarie della Regione Valle d'Aosta relative al giudice conciliatore non prevedono poteri di istituzione o soppressione di magistrature onorarie, nè costituzionalizzano *in parte qua* l'ordinamento giudiziario quanto alla figura magistratuale del giudice conciliatore nella anzidetta regione, ma contemplano poteri (di nomina, vigilanza, decentramento) esercitabili nei confronti di tale figura se ed in quanto prevista dall'ordinamento giudiziario. Una volta quindi venuta meno la figura del giudice conciliatore le norme statutarie non trovano più il loro presupposto applicativo senza che per ciò solo vi sia lesione delle prerogative regionali.

Nè tali prerogative sono esercitabili in relazione al giudice di pace atteso che quest'ultimo è figura del tutto nuova e diversa rispetto al giudice conciliatore, come può desumersi da una serie di elementi: la mancata modifica della competenza del giudice conciliatore in sede di riforma del processo civile (legge n. 353/90) come espressione della volontà del legislatore di non rivitalizzare l'istituto; la competenza a carattere generale del giudice di pace; il riferimento istituzionale del decentramento e della sede (non più al Comune, ma al mandamento giudiziario e la Pretura); l'assunzione degli oneri inerenti al funzionamento di tale nuova magistratura; l'esercizio delle funzioni di cancelleria e di notificazione; la non gratuità dell'ufficio; il procedimento ed i requisiti per la nomina dei giudici di pace; l'attribuzione di una competenza penale; il parametro di giudizio costituito dalle regole di diritto, salvo che per cause di minor valore; la previsione di un regime impugnatorio delle sentenze analogo a quelle delle sentenze del Pretore, al quale il giudice di pace è equiordinato come giudice di primo grado; la necessità del ministero e dell'assistenza del difensore.

Quindi sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo il giudice di pace non corrisponde al giudice conciliatore; come peraltro risulta anche dalla coesistenza, in via temporanea e transitoria, del giudice conciliatore e del giudice di pace sino all'esaurimento delle cause pendenti innanzi al primo.

Nè in senso contrario rileva la disposizione di chiusura dell'art. 39 legge n. 374/1991, per cui, nelle disposizioni di legge in cui vengono usate, le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore», «vice conciliatore», «ufficio di conciliazione», queste sono sostituite con le espressioni «giudice di pace» ed «ufficio del giudice di pace».

Osserva ancora l'Avvocatura che dalle disposizioni statutarie non è desumibile un principio di carattere generale riferibile ad ogni e qualsiasi figura di giudice onorario; la salvaguardia di superiori principi costituzionali impone la stretta interpretazione delle norme statutarie, apparendo queste derogative di regole generali poste a presidio dell'indipendenza dei giudici; infatti la scelta dei giudici conciliatori era sostanzialmente operata in via esclusiva dall'autorità regionale. L'ampliamento di tale potere di scelta, ove riferito al giudice di pace, unitamente al potere di vigilanza, si collocherebbe fuori dai principi costituzionali generali applicabili in tema di garanzia dell'indipendenza del giudice.

L'Avvocatura pertanto ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

3. — La difesa della Regione Valle d'Aosta ha poi depositato una memoria in cui, nel contestare le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, ribadisce la tesi secondo cui le competenze amministrative regionali contemplate dallo Statuto di autonomia sono perfettamente compatibili con la riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario ed insiste nel negare che il legislatore ordinario statale possa eliminare il presupposto per l'esercizio di competenze regionali, costituzionalmente garantite in quanto recepite nello Statuto d'autonomia.

Considerato in diritto

1. — La regione ricorrente ha sollevato una duplice questione di costituzionalità.

In via principale ed in riferimento all'art. 116 della Costituzione, nonchè alle norme dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 4) e segnatamente del suo art. 41, censura la legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e comunque i suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40 41 (terzo comma), 45 e 47 nella parte in cui,

sopprimendo il giudice conciliatore ed istituendo in suo luogo il giudice di pace, comportano la caducazione di specifiche competenze regionali costituite dal potere del Presidente della giunta, su deliberazione della stessa, di istituire gli uffici di conciliazione; dal potere del Presidente della giunta di provvedere, su delega necessaria del Presidente della Repubblica, a tutti gli atti concernenti il rapporto giuridico dei giudici conciliatori e dei vice conciliatori; dal potere del Presidente della giunta di autorizzare all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere i soggetti che ne posseggano i requisiti.

La medesima legge e, comunque, le suddette norme citate sono censurate di incostituzionalità, in riferimento ai medesimi parametri, ma sul diverso presupposto che la figura del giudice conciliatore sia stata non già soppressa, ma soltanto modificata in quella del giudice di pace, in quanto illegittimamente risulterebbero comprese le stesse competenze regionali essendo previste la istituzione *ex lege* degli uffici del giudice di pace in ogni capoluogo degli ex-mandamenti giudiziari (e non più in forza di decreto del Presidente della giunta regionale previa deliberazione di questa), la istituzione di sedi distaccate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su parere del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario ed i comuni interessati (e non più con decreto del Presidente della giunta, su deliberazione della stessa), ed, infine, la nomina dei magistrati onorari addetti a funzioni di giudice di pace con decreto del Presidente della Repubblica su mera proposta del Presidente della giunta (e non più con decreto del Presidente della giunta su delega necessaria del Presidente della Repubblica).

2. — Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata dalla regione Valle d'Aosta nei confronti dell'intera legge n. 374 del 1991 non essendo consentita, secondo la giurisprudenza più volte ribadita da questa Corte (sentenze nn. 483/91, 360/91, 49/91, 85/90, 459/89, 1111/88), una indistinta censura nei confronti di una legge nel suo complesso.

3. — Quanto poi alle censure nei confronti delle singole disposizioni — premesso che con la citata legge n. 374/91 (la cui efficacia è stata differita in massima parte al 3 gennaio 1994 dall'art. 1 legge 4 dicembre 1992 n. 477) il legislatore ha istituito il giudice di pace, come magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario e con poteri giurisdizionali in materia sia civile che penale, dettando nel contempo una complessa normativa sia organizzativa (inerente alla nomina, allo *status* e all'ufficio del giudice di pace) che processuale (riguardante il procedimento innanzi al medesimo) — deve preliminarmente esaminarsi la questione interpretativa posta dalla difesa della regione a presupposto della sua duplice censura essendo il conseguente scrutinio di costituzionalità condizionato dalla soluzione data alla questione stessa; occorre cioè, in particolare, stabilire se il giudice di pace sia un «nuovo» giudice onorario ovvero sia null'altro che la riedizione, con modifiche, del giudice conciliatore.

Vari elementi esegetici inducono a ritenere corretta la prima soluzione, che è quella prospettata in via principale dalla stessa difesa della regione, ed alla quale aderisce anche l'Avvocatura di Stato.

4. — Innanzi tutto dal combinato disposto degli artt. 43 e 44 risulta che in via di prima attuazione della legge il giudice di pace ed il giudice conciliatore coesistono, rimanendo quest'ultimo ancora in vita per tutto il tempo necessario per esaurire le cause pendenti, anche se attribuite dalla legge medesima alla competenza del giudice di pace. La coesistenza di tali due figure di magistrati onorari rappresenta già di per sé sola sicuro indizio della diversità delle stesse.

Inoltre le differenze di disciplina sono così radicali e profonde, da rendere manifesto che l'intenzione del legislatore — il quale, dopo aver abbandonato l'originario disegno di ridefinire ed attualizzare il giudice conciliatore, ha deliberatamente ommesso di elevare la competenza di quest'ultimo in sede di riforma del processo civile (legge n. 353 del 1990) — sia stata quella di delineare una nuova, del tutto autonoma, figura di giudice onorario.

Ed infatti al giudice di pace è riconosciuta una competenza ben più ampia di quella del giudice conciliatore sia perchè è estesa alla materia penale (per le contravvenzioni ed alcuni tipi di delitti dalla delega di cui all'art. 35 legge n. 374/91) sia perchè la stessa competenza civile è completamente ridisegnata, con la specifica individuazione di attribuzioni funzionali. Inoltre l'aver limitato il giudizio secondo equità (che per il giudice conciliatore rappresentava la regola) alle cause il cui valore non superi quello di due milioni di lire (art. 21) implica una maggiore professionalità tecnica del giudice di pace, che poi si è tradotta anche nella prescrizione di più specifici e rigorosi requisiti per la nomina (art. 5) e nell'estensione dei doveri prescritti per i magistrati ordinari con conseguente responsabilità disciplinare (art. 10), sicchè è mutato anche il regime della sorveglianza, che sul giudice conciliatore era esercitata dal pretore e dal presidente del tribunale (art. 29 dell'ordinamento giudiziario) mentre sul giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura (art. 16 legge n. 374/91). Per altro verso la maggiore professionalità richiesta per il giudice di pace ha comportato che la sua attività — a differenza di quella del giudice conciliatore — non sia gratuita, essendo

prevista un'indennità per l'esercizio delle funzioni (art. 11). Coerentemente poi alla marginalizzazione del giudizio secondo equità il legislatore (art. 20) ha previsto che normalmente le parti non possano stare in giudizio se non con il ministero e l'assistenza di un difensore (mentre per il giudice conciliatore la difesa personale della parte rappresentava la regola). Lo stesso regime delle impugnazioni testimonia il carattere radicale del mutamento: mentre, infatti, le sentenze del conciliatore erano da ultimo soltanto ricorribili per cassazione, e quando — prima della legge 30 maggio 1984 n. 399 — erano (per difetto di giurisdizione o per incompetenza) soggette ad appello, giudice di questo era il pretore, invece per le sentenze del giudice di pace — ad eccezione di quelle pronunziate secondo equità — è dettata la regola della appellabilità innanzi al tribunale, così rendendosi il giudice di pace equiordinato al pretore.

Complessivamente può dirsi che, mentre il giudice conciliatore era per più ragioni un giudice minore, il giudice di pace si affianca — limitatamente al giudizio di primo grado — alla magistratura ordinaria nell'auspicata prospettiva che questo più elevato livello, così realizzato, consenta una risposta più adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla sempre crescente domanda di giustizia.

5. — A conclusioni diverse non può condurre il richiamo all'art. 39 legge n. 374/91 — invocato dalla difesa della regione per sostenere le (pressochè identiche) censure di incostituzionalità sul diverso presupposto esegetico della identificabilità del giudice di pace come riedizione, modificata ed aggiornata, del giudice conciliatore — a norma del quale in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbano intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace». Si tratta, invero, di una norma di chiusura che vale soltanto a recuperare residualmente — ossia al di là della disciplina completamente ridisegnata del giudice onorario — ulteriori disposizioni che facciano riferimento al giudice conciliatore, la cui mancata previsione avrebbe richiesto la verifica, ad opera del legislatore, di ogni singola disposizione ulteriore per sostituire al giudice conciliatore il giudice di pace. Essa, quindi, non può essere valorizzata ed enfatizzata per significare l'identificazione di tali due figure di giudice onorario. Sicchè — può subito dirsi — l'accoglimento della ricostruzione appena fatta del giudice di pace come nuovo giudice onorario, distinto e diverso dal giudice conciliatore, rende evidentemente infondate le censure della regione ricorrente basate sull'opposto presupposto della continuità dei due istituti e della sostanziale assimilabilità del giudice di pace al giudice conciliatore.

6.1. — La questione di costituzionalità, all'esame della Corte, si focalizza quindi nel quesito se il legislatore, nel porre mano ad istituire una nuova figura di giudice onorario, fosse, o meno, vincolato a far salve le attribuzioni regionali già previste per il giudice conciliatore nell'art. 41 Statuto Valle D'Aosta, tenendosi al riguardo presente la diversa collocazione nella gerarchia delle fonti delle due normative (l'art. 41 Statuto Valle d'Aosta, da una parte; la legge n. 374/91, e segnatamente il suo art. 40, dall'altra) che, nella prospettazione della difesa della regione, sarebbero fra loro in conflitto. La forza di legge costituzionale della prima le attribuisce la resistenza tipica di tale categoria di fonti normative sicchè la seconda, che invece ha forza di legge ordinaria, non potrebbe che cedere, risultando viziata dal contrasto con l'altra.

La questione di costituzionalità viene quindi ad incentrarsi sull'interpretazione dell'art. 41 Statuto Valle d'Aosta e sull'esatta determinazione del suo ambito e della sua portata.

6.2. — Il titolo VII dello Statuto di autonomia della Valle d'Aosta, rubricato come «Ordinamento degli uffici di conciliazione», prevede nella sua unica norma (l'art. 41) determinate attribuzioni, di natura amministrativa, in favore del Presidente della Giunta, nonchè della Giunta stessa, attribuzioni concernenti sia l'istituzione degli uffici di conciliazione (che è disposta con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione di questa); sia la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori (che è disposta dal Presidente della Giunta in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica); sia, infine, l'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere (che è autorizzato anch'essa dal Presidente della Giunta).

Orbene, il significato limitativo espresso dal tenore testuale della previsione statutaria riferentesi esclusivamente — sia nella rubrica del titolo, sia nella formulazione della sua unica norma — al giudice conciliatore ed al suo ufficio, e non al «giudice onorario» in generale, trova conforto non solo nella considerazione che la più ampia figura, appunto, del «giudice onorario» — ricomprendente in sè quella del «giudice conciliatore» già all'epoca esistente nell'ordinamento giudiziario — non poteva non essere presente al legislatore costituente, essendo la Carta costituzionale (che tale figura «generale» conosce ed ammette: art. 106, secondo comma) antecedente, sia pure di poco, allo Statuto di autonomia, ma trova conferma anche in altre varie e concorrenti ragioni.

6.3. — La norma statutaria, per il suo contenuto precettivo, incide sull'ordinamento giudiziario e sullo *status* di un giudice dell'ordine giudiziario.

Sotto il primo profilo (incidenza sull'ordinamento giudiziario), va innanzi tutto ribadito che in tale materia c'è riserva di legge (art. 108 della Costituzione) e questa Corte ha già più volte puntualizzato trattarsi di riserva di legge statale, con conseguente esclusione di qualsivoglia interferenza della normativa regionale (sent. n. 767 del 1988, n. 43 del 1982, n. 81 del 1976, n. 4 del 1956). Deve quindi ripetersi che alla legge statale «compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti (art. 3 della Costituzione) i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 della Costituzione)» (sent. n. 81 del 1976, cit.). Tale riserva abbraccia sia la disciplina degli organi giurisdizionali, sia la normativa processuale, anch'essa riservata esclusivamente alla legge statale (sent. n. 505 del 1991, n. 489 del 1991).

Come la legge processuale (secondo il disegno costituzionale del nostro ordinamento), così anche la normativa degli organi giurisdizionali non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale, dovendo a tutti essere garantiti pari condizioni e strumenti nel momento di accesso alla fruizione della funzione giurisdizionale, il cui esercizio è imprescindibilmente neutro, perchè insensibile alla localizzazione in questa o quella regione, oltre che neutrale, perchè svolto in posizione di terzietà rispetto ai poteri dello Stato, non escluso il potere esecutivo delle regioni.

Pertanto le attribuzioni regionali in materia di giudice conciliatore, in quanto incidenti in materia soggetta a riserva di legge statale, hanno carattere di specialità sicchè l'art. 41 dello Statuto si pone come deroga a tali principi, consentita soltanto dal rango costituzionale della norma stessa; deroga doppiamente eccezionale perchè contempla un'interferenza regionale in materia di esclusiva competenza statale e perchè tale interferenza nell'ordinamento giudiziario si realizza a livello non già di legge regionale, bensì esclusivamente di atti dell'esecutivo. Tale connotazione di eccezionalità non può che confinare la norma statutaria nel ristretto ambito del suo tenore letterale sicchè in Valle d'Aosta è solo il «giudice conciliatore», e non anche il «giudice onorario» ex art. 106, 2° co., della Costituzione, ad essere in qualche misura diverso dal giudice conciliatore sul restante territorio del paese.

6.4. — Il rilevato carattere derogatorio si appalesa poi ancora più marcato se si considera il contenuto della norma statutaria, che — seppur su delegazione del Presidente della Repubblica — prevede una serie di provvedimenti di competenza dell'esecutivo della regione che incidono in radice sullo *status* di giudice conciliatore, condizionandone la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa. Anche sotto questo secondo profilo giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come la riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario è posta «a garanzia dell'indipendenza della magistratura» (sent. n. 72 del 1991); indipendenza che costituisce valore centrale per uno Stato di diritto, sicchè l'eventuale difetto di presidi a sua difesa può ridondare in vizio di incostituzionalità (sent. n. 6 del 1970); indipendenza che è assicurata in generale, ma anche con specifico riferimento al giudice onorario, dalle competenze del Consiglio superiore della magistratura, sicchè anche per la nomina dei giudici di pace è in generale prevista la previa deliberazione dello stesso (art. 4 legge n. 374/91).

Tale valore non è vulnerato dalla nomina di un giudice da parte dell'esecutivo (sent. n. 177 del 1973, n. 1 del 1967), ma occorre che il suo *status* non ne sia condizionato e che non si determini una situazione di soggezione formale o sostanziale ad altri soggetti (sent. n. 135 del 1982), non dovendo il giudice avere timore di alcun pregiudizio o aspettativa di alcun vantaggio per la sua attività (sent. n. 60 del 1969). In particolare — ravvisando un *vulnus* all'indipendenza della magistratura — la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva il potere di proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste per la designazione del Commissario agli usi civici (sent. n. 398 del 1989); della disposizione che contemplava, la possibilità di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale (sent. n. 281 del 1989); della norma che prevedeva la riconferma ad opera della giunta regionale dei membri del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana (sent. n. 25 del 1976); analoghe dichiarazioni di incostituzionalità hanno riguardato il comandante di porto (sent. n. 121 del 1970), l'intendente di finanza (sent. n. 60 del 1969), i tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale (sent. n. 49 del 1968); l'integrazione del collegio giudicante con giornalisti nominati dal Consiglio dell'ordine (sent. n. 11 del 1968).

Quindi, anche sotto questo profilo dell'esigenza di garanzia dell'indipendenza del giudice, la previsione, contenuta nell'art. 41 Statuto Valle d'Aosta, del potere (seppur delegato) del Presidente della giunta di dichiarare la decadenza e la dispensa del giudice conciliatore, e soprattutto il potere di revocarne la nomina, denuncia il suo carattere singolare e del tutto eccezionale, nella specie consentito dal rango costituzionale della norma stessa.

6.5.— Lo scostamento della norma statutaria dal principio della riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario ed il carattere eccezionale del potere di incidere, anche con provvedimento di revoca, sullo *status* del giudice conciliatore inducono quindi ad una lettura restrittiva della stessa da intendersi riferita esclusivamente al «giudice conciliatore», quale figura di giudice onorario in concreto esistente all'epoca dello Statuto stesso e non già al «giudice onorario» in tutti i suoi possibili modelli.

Questa lettura in chiave riduttiva, in quanto riferita alla specifica figura di giudice onorario in concreto esistente nell'ordinamento giudiziario all'indomani della Costituzione, si spiega con l'esigenza, ritenuta dal legislatore costituzionale meritevole di tutela, di conservare l'esistente, a quel momento, ossia il giudice conciliatore in Valle d'Aosta quale risultante da una risalente tradizione di giustizia locale diffusa sul territorio. Ed infatti il legislatore costituente si è limitato in buona parte a riprodurre disposizioni già contenute nella normativa precedente (art. 12, n. 3, d.l.vo lgt. 7 settembre 1945 n. 545 e d.l.vo c.p.s. 15 novembre 1946), che, elevate al rango di norme costituzionali, sono state poste al riparo da una possibile non omogeneità con i principi che il Costituente aveva appena posto in materia di ordinamento giudiziario e di indipendenza della magistratura.

Del resto, nel corso dei lavori preparatori proprio degli Statuti di autonomia, contenenti norme sul giudice conciliatore, il riferimento fu sempre ed esclusivamente al giudice conciliatore e non già al giudice onorario; inoltre la preoccupazione di chi temeva che potesse risultare vulnerato il principio di unità della giurisdizione fu contrastata dalla precisazione, fatta dal Presidente della sottocommissione per gli statuti regionali, che si trattava di «materia limitatissima».

7. — Devono, pertanto, le prerogative dell'art. 41 essere interpretate secondo lo stretto tenore letterale della norma e quindi essere riferite unicamente al «giudice conciliatore», quale figura di giudice onorario concretamente esistente nell'ordinamento giudiziario all'epoca dello Statuto, e non già al «giudice onorario» in genere.

Ne consegue, da un lato, che il legislatore, nel disegnare una nuova figura di giudice onorario in sostituzione del giudice conciliatore non era affatto vincolato a rispettare, nè tanto meno a riprodurre pedissequamente, le prerogative statutarie. Conclusione questa, analoga — pur nella diversità della fattispecie — a quella raggiunta dalla Corte (sent. n. 1 del 1961) allorchè — con riferimento alla parallela disciplina speciale dettata per gli uffici del giudice conciliatore dallo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige — ha affermato che lo Stato italiano non aveva assunto l'impegno ad adottare nella provincia autonomia di Bolzano (nella quale era prescritto il bilinguismo per giudici conciliatori, vice conciliatori, cancellieri e uscieri) «un'organizzazione giudiziaria e amministrativa difforme da quella vigente in tutto il territorio nazionale».

Ne consegue ancora, dall'altro, che la speciale disciplina statutaria è condizionata alla permanenza del suo originario presupposto, ossia all'esistenza stessa del giudice conciliatore come figura di giudice onorario dell'ordinamento giudiziario (ed invero la possibilità che una legge statale ordinaria faccia venir meno il presupposto di una competenza di una regione a statuto speciale è stata ritenuta da questa Corte, nella sentenza n. 13 del 1964, con riferimento alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dopo l'istituzione in perpetuo della riserva a favore dell'ENEL).

Nè può ritenersi che il legislatore, nell'istituire il giudice di pace su tutto il territorio nazionale e quindi anche in Valle d'Aosta, avrebbe dovuto non di meno tenere contestualmente in vita il giudice conciliatore in quella regione per non far mancare il necessario presupposto alle competenze regionali. È sufficiente infatti da una parte rilevare che il giudice onorario non è un necessario organo di giustizia, come risulta dall'art. 106, secondo comma, della Costituzione, che prevede che la legge sull'ordinamento «può» — e non già «deve» — ammettere la nomina di magistrati onorari. D'altra parte l'art. 41 dello Statuto detta norme attinenti soltanto allo *status* di giudice conciliatore e all'aspetto organizzatorio del suo ufficio non già alla sua competenza, la cui determinazione (anche in Valle d'Aosta) costituisce esclusiva prerogativa statale (così come la disciplina del processo innanzi al giudice conciliatore). Quindi il legislatore ordinario, come avrebbe potuto ridurre od ampliare le competenze del giudice conciliatore, così poteva azzerarle del tutto fino a sopprimere questa figura di giudice onorario, senza che il legislatore regionale — che sicuramente non ha alcuna attribuzione legislativa in materia — possa dettare una disciplina suppletiva per consentire al giudice conciliatore di operare (esclusivamente) in Valle d'Aosta.

In conclusione le attribuzioni riconosciute dall'art. 41 dello Statuto sono di fatto inoperanti perchè il legislatore statale (legittimamente) ne ha fatto venir meno il presupposto; inoperanti, e non già abrogate, non potendo una legge ordinaria abrogare una norma di rango costituzionale; sicchè se in ipotesi il legislatore, nel quadro di un ripensamento della materia, intendesse ritornare al giudice conciliatore, come figura di giudice onorario, le attribuzioni dell'art. 41 riprenderebbero ad avere concreta attuazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle d'Aosta, nei confronti dell'intera legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) con riferimento all'art. 116 della Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo art. 41;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle d'Aosta, nei confronti degli articoli 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41 (terzo comma), 45 e 47 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (istituzione del giudice di pace), con riferimento all'art. 116 della Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo art. 41.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0362

N. 151

Sentenza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sequestro - Convalida - Trasmissione del verbale all'a.g. - Perentorietà del termine - Omessa previsione - Previsione di una fattispecie di restituzione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 262 del c.p.p. - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 355).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 355, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dal Tribunale di Bari nel procedimento di riesame di convalida di sequestro su richiesta di De Benedictis Gaetano, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — In sede di riesame di un decreto di convalida di sequestro di cui si eccepiva l'inefficacia per mancato rispetto del termine di cui all'art. 355 cod. proc. pen. (quarantotto ore successive alla trasmissione del relativo verbale da parte della polizia giudiziaria), il Tribunale di Bari, pur rilevando che in effetti il termine non era stato rispettato perché la convalida del pubblico ministero era intervenuta trentun giorni dopo il sequestro, osservava che i termini previsti da detta norma devono considerarsi ordinatori: è ciò sia perché per la loro inosservanza — a differenza di quanto stabilito per altri provvedimenti coercitivi della polizia giudiziaria, quale il sequestro preventivo (art. 321, commi 3-*bis* e 3-*ter*) — non è stabilita alcuna sanzione di inefficacia, sia perché non è ravvisabile alcuna ipotesi di decadenza o nullità, essendo queste dichiarabili solo in caso di espressa previsione di legge (artt. 173 e 177 cod. proc. pen.). Del resto, il termine per la convalida del sequestro era ritenuto ordinatorio anche nel vigore del codice abrogato (art. 224-*bis* cod. proc. pen. del 1930).

Tanto premesso, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza del 13 marzo 1992, una questione di legittimità costituzionale del predetto art. 355, «nella parte in cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la convalida», assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente, la circostanza che il termine per la convalida sia ordinatorio e che perciò resti immune da censura il suo mancato rispetto, consente che i beni oggetto del sequestro (nella specie, titoli di credito) vi restino sottoposti per un tempo non breve o addirittura indeterminato, ed è perciò suscettibile di pregiudicare il diritto di proprietà dei privati garantito dall'art. 42 della Costituzione.

Inoltre, in caso di mancata convalida, potrebbe configurarsi anche una violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto, in base all'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen., mancherebbe ogni mezzo di impugnazione contro l'atto di sequestro, essendo la richiesta di riesame prevista solo contro il decreto di convalida, la cui emanazione non è soggetta ad alcun termine perentorio.

In riferimento, infine, alla diversa disciplina sul punto dettata in tema di sequestro preventivo, il giudice *a qua* ravvisa una disparità di trattamento tra coloro che vedono sottoposti i propri beni a sequestro ad opera della polizia giudiziaria a seconda della finalità probatoria o preventiva perseguita, e perciò una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostiene che quest'ultima censura è infondata perché le situazioni poste a confronto non sono identiche, essendo diversi gli obiettivi e le finalità perseguite con il sequestro preventivo (eliminazione del pericolo della commissione di altri reati o dell'aggravamento di quello commesso) da quelle proprie del sequestro in esame, che ha una funzione rilevante esclusivamente sul piano probatorio.

La circostanza, poi, che il sequestro di un bene venga ad incidere sulla relativa disponibilità del proprietario rappresenta semplicemente l'effetto di un atto legittimamente posto in essere in vista del conseguimento di obiettivi di giustizia ritenuti meritevoli di tutela: effetto, questo, del tutto compatibile con la funzione assegnata all'istituto della proprietà, attesi i limiti che l'art. 42 della Costituzione consente di apporre al suo esercizio.

Infine, ad avviso dell'Avvocatura, anche il diritto di difesa è adeguatamente rispettato in virtù della previsione di riesame per il solo provvedimento per il quale può effettivamente sorgere un interesse attuale alla rimozione, e cioè il decreto di convalida.

Considerato in diritto

1. — L'art. 355 del nuovo codice di procedura penale prevede, nei primi due commi, che nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia effettuato un sequestro a fini probatori, essa debba trasmettere il relativo verbale non oltre quarantotto ore al pubblico ministero del luogo ove il sequestro è stato eseguito. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti, ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Il Tribunale di Bari, chiamato a giudicare, in sede di riesame, della legittimità di un decreto di convalida emesso dal pubblico ministero a distanza di trenta giorni dal ricevimento del verbale di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria,

dubita della legittimità costituzionale delle predette disposizioni, assumendo che esse, nella parte in cui non prevedono come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la convalida, contrasterebbero:

con l'art. 42 della Costituzione, perché la natura ordinatoria del termine consente il protrarsi teoricamente indefinito del sequestro e sarebbe perciò suscettibile di porre in pericolo il diritto di proprietà;

con l'art. 24 della Costituzione, perché, essendo il riesame previsto solo contro il decreto di convalida, la mancata emanazione di questo precluderebbe ogni mezzo di impugnazione contro l'atto di sequestro;

con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento conseguente alla diversa disciplina del sequestro probatorio rispetto al sequestro preventivo, che prevede invece che la mancata osservanza dei termini per richiedere o provvedere alla convalida comporta l'inefficacia del sequestro (art. 321, commi 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen.).

2. — Va premesso che la questione è rilevante, e va perciò esaminata, solo in riferimento al termine previsto dal secondo comma dell'art. 355, dato che oggetto del riesame era, nella specie, il decreto di convalida e che non risulta che il verbale di sequestro fosse stato trasmesso tardivamente dalla polizia giudiziaria.

Nel merito, la Corte ritiene innanzitutto che la diversità di disciplina, quanto ad espressa previsione di perentorietà dei termini, dettata, rispettivamente, per il sequestro preventivo e per quello probatorio non possa essere apprezzata in riferimento al principio di uguaglianza.

Il sequestro preventivo è, invero, un atto che, per la sua finalizzazione alla prevenzione di un pericolo, ovvero alla confisca, la legge ha inteso riservare al giudice: ed è quindi logico che esso, quando venga, per ragioni di urgenza, disposto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, costituisca una misura intrinsecamente provvisoria, destinata ad estinguersi entro brevissimo termine se non confermata dal giudice.

La convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria è, viceversa, atto proprio del pubblico ministero dato che ha la stessa funzione del decreto con cui costui dispone il sequestro, mirando non solo al controllo dell'operato della polizia giudiziaria ma anche al mantenimento della misura: mentre il compito attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida è di verificare non la legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria, ma la necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti (art. 253, primo comma, cod. proc. pen.).

3. — Quanto alle censure riferite agli artt. 42 e 24 della Costituzione, la Corte ritiene che esse discendano da una inadeguata percezione del contenuto precettivo della disposizione impugnata.

Questa, in effetti, non può che essere letta in armonia con i disposti costituzionali regolanti la materia, i quali impongono che, qualora la legge conferisca alla polizia giudiziaria il potere di sacrificare la libertà personale e domiciliare — e quindi anche il sequestro di beni appresi nel domicilio della persona — deve anche prevedere un intervento dell'autorità giudiziaria nei ristretti termini che la stessa norma censurata prevede (art. 13, secondo comma e 14, secondo comma, della Costituzione). Il sequestro operato dalla polizia giudiziaria è quindi, per sua natura, atto provvisorio e l'intervento su di esso dell'autorità giudiziaria atto urgente.

Ma la norma impugnata, stabilendo che «il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate», a ben vedere non viola tali garanzie. Essa, in effetti, impone al pubblico ministero un duplice obbligo, in via alternativa, che va adempiuto, in entrambi i casi, «nelle quarantotto ore» successive alla ricezione del verbale di sequestro: e cioè, o di convalidare il sequestro (ricorrendone i presupposti) o di disporre la restituzione delle cose sequestrate. Di conseguenza, la possibilità di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma ove il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato, ed in tal caso sorge in capo al pubblico ministero l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro. La norma, cioè, prevede una fattispecie di restituzione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 262 del codice di rito, e regolata nelle modalità applicative dall'art. 263 — che si perfeziona non solo ove non ricorrano i presupposti per la convalida, ma anche quando questa non intervenga nel termine di quarantotto ore.

Ne deriva che, ove la convalida non intervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'interessato ha la facoltà di attivare la procedura di restituzione e di reagire contro il diniego di questa da parte del pubblico ministero, ai sensi del quinto comma del citato art. 263: e perciò stesso resta priva di base la censura riferita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione e, conseguentemente, anche quella di cui all'art. 42.

La norma impugnata, dunque, se intesa nel senso suddetto — che è il solo coerente ai principi costituzionali sfugge alle censure mosse: onde la questione va dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 355 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 13 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0363

N. 152

Sentenza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi - Pensioni INPS - Limitazioni - Applicazione anche alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983 - Disposizione da inquadrare nell'ambito di provvedimenti governativi intesi a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e previdenziale - Erroneità dei presupposti interpretativi - Non fondatezza.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, nono comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNÒLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Prandato Severino e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Giovanni Angelozzi per Prandato Severino, Fabrizio Ausenda, Tiziano Treu e Giancarlo Perone per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato Severino per ottenere che la pensione a carico della gestione speciale lavoratori autonomi del commercio liquidatagli dall'I.N.P.S. con decorrenza 1° settembre 1987 gli fosse riliquidata senza tener conto del limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione stabilito dall'art. 6, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il Pretore di Trento, aderendo ad un'eccezione prospettata in via subordinata dalla difesa dell'I.N.P.S., sollevava, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n. 359 del 1990), in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale del nono comma del medesimo articolo, nella parte in cui non prevede che detto limite, imposto alle pensioni liquidate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 ed a quelle anteriori al 1° ottobre 1983, rispettivamente, dai commi ottavo e decimo della medesima disposizione, si applichi anche alle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983.

Questa Corte, con ordinanza n. 507 del 1990, restituiva gli atti al giudice rimettente perché riesaminasse se la questione fosse ancora rilevante, in ragione dell'entrata in vigore, nel frattempo, della legge 2 agosto 1990, n. 233, recante «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi», la quale, nel dettare una nuova disciplina della materia, ha espressamente abrogato (art. 5, comma terzo) la norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, comma decimo) che «con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990». Con ordinanza del 2 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 ottobre 1992), il Pretore di Trento ha riproposto la medesima questione, sostenendone la perdurante rilevanza, dato che, anche ove il sistema di calcolo introdotto dalla nuova norma conducesse ad una liquidazione più favorevole di quella conseguente alla norma impugnata (cd ora abrogata), ciò riguarderebbe solo il periodo successivo al 1° luglio 1990, mentre per il periodo 1° settembre 1987 — 30 giugno 1990 dovrebbe comunque applicarsi — per l'espressa previsione del citato comma decimo dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990 — la disposizione ritenuta viziata.

Ad avviso del Pretore rimettente, l'omessa previsione, nel nono comma del predetto art. 6, del citato limite di lire 10.000 violerebbe l'art. 3 Cost. poiché introdurrebbe, senza ragionevole motivo e in presenza di situazioni giuridiche omogenee, un trattamento differenziato e più vantaggioso a favore dei titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1983 rispetto ai pensionati con decorrenza anteriore.

2. — Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte privata Prandato Severino, rappresentato e difeso dall'avv. G. Angelozzi, che ha chiesto il rigetto della questione, potendo essa risolversi in via interpretativa. A suo avviso, scopo del citato art. 6 è di ricondurre annualmente l'importo della pensione liquidata anteriormente (comma decimo) o successivamente al 1° ottobre 1983 (commi ottavo e nono) ad un valore adeguato al potere d'acquisto, attraverso la moltiplicazione del coefficiente di adeguamento previsto per l'anno 1965 (86,4) con quello di aggiornamento riferito all'anno di decorrenza della prestazione (5,74 per il 1983).

A tale adeguamento sono stati apposti (nel comma ottavo) i due limiti di lire 10.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e dell'importo del trattamento minimo vigente nella gestione, ma essi varrebbero solo per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1984: ciò sia per la dizione del nono comma, sia perché tali limiti (ed in particolare il primo), in quanto dettati per graduare il passaggio dal vecchio al nuovo criterio di liquidazione delle pensioni (applicazione del coefficiente di moltiplicazione del 5,74 per il 1983), andrebbero intesi come norma derogatoria rispetto a quella generale introduttiva di detto criterio. A ritenere altrimenti, lo sbarramento delle lire 10.000 diverrebbe iniquo, per via dell'inflazione, renderebbe impossibile il superamento dell'importo del trattamento minimo garantito per legge e vanificherebbe la portata innovativa del nuovo criterio. Dato, infatti, che la contribuzione dei lavoratori autonomi ha, come supporto, una quota fissa per tutti in funzione della semplice iscrizione negli elenchi ed una quota

variabile correlata al reddito d'impresa, sarebbe assolutamente iniquo che l'erogazione pensionistica fosse comunque ristretta nelle lire 10.000 (per ogni anno di contribuzione utile) non indicizzate o nel trattamento minimo garantito, a dispetto della variabilità della contribuzione. In particolare, il limite di lire 10.000, se poteva considerarsi equo fino al 1983 allorché il trattamento minimo era di lire 257.000, non lo sarebbe più nel 1990, quando detto trattamento minimo era di lire 496.000.

Di conseguenza, la mancata estensione di detto limite oltre il 1983 non determina, secondo la parte privata, alcuna disparità di trattamento.

3. — Si è costituito anche l'I.N.P.S., parte nel giudizio *a quo*, rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Zicavo e F. Ausenda, che chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, dovendo la norma impugnata interpretarsi — giusta quanto deciso dalla Corte di cassazione (sentenza 28 giugno 1990 — 27 novembre 1991, n. 12714) — nel senso che il trattamento di maggior favore, stabilito dal comma nono per le pensioni che avrebbero avuto decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, abbia come parametro di legittimazione il criterio generale dettato dal comma precedente, quale limite insuperabile per la concessione del beneficio. Il comma ottavo, infatti, pur se espressamente riferito alle pensioni con decorrenza 1° ottobre — 31 dicembre 1983, va posto in correlazione al comma decimo, che estende la stessa disciplina alle pensioni aventi decorrenza anteriore, e contiene, ad avviso dell'I.N.P.S., la normativa generale circa le modalità di adeguamento delle pensioni: la quale, pur in mancanza di espresso richiamo nel comma nono, dovrebbe applicarsi anche alle pensioni successive. Ciò, alla luce della *ratio* della disciplina, rappresentata, per un lato, dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica (che ispira l'intera legge n. 638 del 1983), e, dall'altro, dall'esigenza di mantenere un minimo di proporzionalità tra la prestazione contributiva e la controprestazione previdenziale.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto — richiamando le conclusioni rassegnate nella precedente occasione — che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le pensioni, a prescindere dalla loro decorrenza, la quale inciderebbe solo sul profilo dell'aggiornamento del coefficiente di adeguamento dell'importo base.

Considerato in diritto

1. — L'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 introduce, al comma ottavo, un nuovo metodo di calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi, stabilendo che la pensione base venga rivalutata con il coefficiente 5,74, con ciò restando assorbiti gli aumenti previsti da disposizioni precedenti. Prevede, peraltro, che l'ammontare della pensione determinato con il nuovo sistema non possa superare né l'importo di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, né quello del trattamento minimo vigente nelle gestioni (salvo l'eventuale maggior importo derivante dal previgente sistema di calcolo).

Tale normativa si applica, in forza del comma ottavo, alle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, ed in forza del comma decimo, a quelle liquidate anteriormente all'ottobre 1983 (con assorbimento, per queste ultime, degli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione).

Il comma nono, a sua volta, stabilisce che «in attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 riferiti all'anno 1965». Il Pretore di Trento censura quest'ultima disposizione muovendo dal presupposto che essa introduca, per gli anni successivi al 1983, tale meccanismo di aggiornamento del nuovo sistema di calcolo, senza che l'importo così determinato venga a soffrire del duplice limite imposto dal comma precedente, ed in particolare di quello di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione. E poiché tale disposizione sarebbe applicabile alla pensione oggetto del giudizio principale per il periodo 1° settembre 1987 — 1° luglio 1990 (data di entrata in vigore della nuova disciplina della materia introdotta con l'art. 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in relazione alla quale questa Corte — decidendo sulla medesima questione con ordinanza n. 507 del 1990 — dispose la restituzione degli atti al rimettente perché riesaminasse

se essa fosse ancora rilevante), il Pretore assume che essa violerebbe l'art. 3 della Costituzione, perché il trattamento più vantaggioso conseguente all'inapplicabilità del predetto limite alle pensioni successive al 1983 sarebbe privo di giustificazione.

2. — L'Avvocatura Generale dello Stato e la difesa dell'I.N.P.S. chiedono che la questione sia dichiarata infondata perché muove da un presupposto interpretativo erroneo, e cioè che il predetto limite di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione non si applichi alle pensioni successive al 1983; ed a conforto di tale tesi adducono l'interpretazione della Corte di cassazione (sentenza 28 giugno 1990 — 27 novembre 1991, n. 12714) — peraltro condivisa da alcuni giudici di merito — secondo la quale il limite si applica anche a tali pensioni.

Questa Corte ritiene di dover prendere atto dell'interpretazione adottata dal giudice di legittimità, in quanto essa, oltre ad essere applicata nella prassi, è fondata su validi argomenti.

Innanzitutto, sul piano letterale, è da considerare che l'impugnato comma nono prevede l'aggiornamento del coefficiente 5,74 «per le pensioni di cui al comma precedente» e che quest'ultimo, dopo aver introdotto tale coefficiente, stabilisce che «in ogni caso» non può essere superato l'anzidetto, duplice limite. La correlazione tra questi due dati testuali induce a ritenere che il limite valga per entrambe le fasce di pensionati considerate nei due commi.

In secondo luogo, appare decisivo considerare che, nelle intenzioni del legislatore, il nuovo sistema di calcolo, con aggiornamento annuale, non era concepito come regolamentazione definitiva della materia, bensì come disciplina destinata a valere solo provvisoriamente, «in attesa della riforma del sistema pensionistico»: dato testuale, questo, che trova conferma nei lavori preparatori, ove si dà atto dell'impegno assunto dal Governo, in sede di conversione del decreto-legge n. 463 del 1983, di presentare in tempi ravvicinati un disegno di legge di riforma del sistema previdenziale (cfr. il parere sul disegno di legge di conversione della XIII Commissione permanente della Camera dei deputati — Atto Camera n. 424-A — IX Legislatura). La circostanza che la prevista riforma non si sia realizzata se non in tempi assai più lunghi nulla toglie all'univoco significato della disposizione.

È illogico, infine, ritenere che, nella fase di transizione ad un nuovo sistema pensionistico — che nella legge n. 233 del 1990 è risultato radicalmente diverso dal precedente — il legislatore abbia rinunciato ad apporre un limite che — come osserva la difesa dell'I.N.P.S. — appare inteso a preservare una certa proporzionalità tra la prestazione contributiva e la controprestazione previdenziale. Ciò, soprattutto perché la disposizione in esame si iscrive nell'ambito di un provvedimento governativo complessivamente inteso a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica — ed in particolare di quella previdenziale — che furono ben presenti anche all'atto della sua conversione (cfr. il parere sopra citato).

Alla luce delle susposte considerazioni, la questione deve essere dichiarata infondata perché poggia su un erroneo presupposto interpretativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 153

*Sentenza 1-8 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Lavoratori iscritti a fondi di previdenza delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - Programma quinquennale di esodo - Condizioni di inidoneità al lavoro - Obbligatorietà incondizionata - Esclusione, in via interpretativa, che l'esodo riguardi personale inidoneo alle mansioni originariamente attribuitegli a causa di inabilità permanente per infortunio sul lavoro - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

(Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3).

(Cost., artt. 2, 3, 4., 35, 36, 38 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrottranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1992 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Biancone Davide e l'A.T.A.C., iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento di esonero disposto dall'Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (ATAC), ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 nei confronti di Davide Biancone, autista di linea fino al 1981 e successivamente adibito ad altre mansioni per sopravvenuta inidoneità determinata da un infortunio sul lavoro, il Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, con ordinanza del 2 luglio 1992 (r.o. n. 563 del 1992), ha ritenuto che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge 12 luglio 1988, n. 270, sollevata dal ricorrente in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, e 41 della Costituzione, fosse rilevante e non manifestamente infondata e ne ha quindi rimesso l'esame a questa Corte.

Il giudice *a quo* ricorda che la norma in oggetto è stata già denunciata per illegittimità costituzionale e che la Corte, nella sentenza n. 60 del 1991, ha ritenuto che essa rappresentasse una scelta non irrazionale e non arbitraria del legislatore. Ma, in tale occasione, non era stato sottoposto al vaglio di costituzionalità il particolare profilo riguardante i lavoratori che erano divenuti inidonei alle mansioni proprie della loro qualifica a causa di un infortunio sul lavoro. Proprio la mancata considerazione, da parte del legislatore, di tale specifica causa di inidoneità (in contraddizione con le peculiari tutele che l'ordinamento riserva al lavoratore infortunato) legittima — secondo il remittente — il sospetto di violazione della Costituzione ed in particolare degli artt. 2 e 3, con riferimento a quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui la Repubblica ha il compito di garantire l'adempimento, così come ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Si assume inoltre; nell'ordinanza, la lesione dell'art. 4 della Costituzione «sia con riferimento alla normativa speciale a protezione del lavoratore infortunato (art. 37 della legge 29 ottobre 1971, n. 889), sia con riferimento al suo diritto alla conservazione del posto (art. 27 — allegato *b* — regio decreto n. 148 del 1931)». Nella specie — si osserva — l'arbitrarietà e l'irrazionalità della norma non può essere esclusa facendo valere l'antieconomicità dell'utilizzazione del lavoratore inidoneo per infortunio, atteso che la permanenza del trattamento economico in godimento prima dell'infortunio stesso è sancita da una legge diversa, e precisamente dall'art. 37 della legge n. 889 del 1971, al fine di «impedire che l'evento della contratta inidoneità possa incidere sul regolare svolgimento del rapporto». Deve invece ritenersi che sia arbitraria ed irragionevole una disciplina che espelle i lavoratori inidonei indipendentemente dalle cause della loro inidoneità, tenuto conto che l'infortunato, se permanentemente invalido, ha diritto a chiedere il pensionamento privilegiato, senza che sia posto a suo carico il contributo mensile di cui al comma 4 dell'art. 3 in discussione, laddove per effetto di quest'ultima norma egli è assoggettato ad un esonero anticipato e ad un prepensionamento il cui costo in parte ricade su di lui.

La violazione degli artt. 35, 36, 38 e 41 della Costituzione viene infine prospettata sulla base del rilievo che la normativa impugnata dà esclusiva rilevanza agli interessi del datore di lavoro, al soddisfacimento dei quali vengono sacrificati i diritti del lavoratore infortunato. In particolare, sarebbe leso l'art. 38 della Costituzione da una disciplina — quale quella disposta dal comma 4 dell'art. 3 — che, nel prevedere un prepensionamento coattivo, impone al lavoratore l'obbligo di contribuire al proprio non voluto pensionamento, con una quota che incide sulla pensione, unico mezzo di sostentamento.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e sostenendo che la stessa non presenta profili particolari e diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza n. 60 del 1991.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, punti 1 e 4, della legge 12 luglio 1988, n. 270 con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione.

La norma predetta consente alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di predisporre un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati, entro il 20 giugno 1986, inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza e che abbiano maturato o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Secondo il giudice remittente la norma impugnata imporrebbe l'esodo obbligatorio in relazione a qualunque condizione di inidoneità, senza alcuna considerazione delle cause che siffatta inidoneità hanno prodotto, e neppure della situazione particolare di chi sia divenuto inidoneo per infortunio sul lavoro, in contraddizione con la particolare tutela che l'ordinamento riconosce al lavoratore infortunato sul lavoro. Di qui — ed in relazione alla specifica situazione di lavoratore infortunato — la questione di costituzionalità sollevata dal Pretore di Roma in relazione ai parametri sopraindicati.

2. — Ai fini di definire il quadro legislativo nel quale si colloca la legge n. 270 del 1988 ed in particolare il suo art. 3 si deve ricordare che l'art. 27 del Regolamento Allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che regola il rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevede, tra i casi in cui l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili, anche l'ipotesi della «inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili» nonché quella della «palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato».

La norma non prevede che l'agente divenuto inabile al servizio possa mantenere la stessa retribuzione percepita prima del mutamento di mansioni e tanto meno quella collegata alla qualifica prima rivestita ed alle relative variazioni. Una tale previsione è invece espressamente contemplata per il personale divenuto inabile in modo permanente a causa di infortunio sul lavoro, dapprima — con l'art. 28 del citato Regolamento Allegato *A* al decreto n. 148 del 1931 — come mera possibilità, e poi come vero e proprio diritto per effetto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376 e dell'art. 37 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. Quest'ultima norma in particolare dispone che «all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio».

3. — Come risulta dai lavori preparatori della legge n. 270 del 1988, patti aziendali e prassi applicative dell'art. 27 del Regolamento del 1931 avevano consentito anche al personale dei trasporti pubblici addetti al cosiddetto movimento (autisti, conduttori, ecc.) divenuto inidoneo a tali mansioni in conseguenza di fattori diversi dall'infortunio sul lavoro (ad es., in conseguenza di logoramento nervoso determinato dallo stesso svolgimento dell'attività lavorativa), di poter continuare ad usufruire, nonostante lo spostamento a mansioni inferiori, della stessa retribuzione corrisposta agli appartenenti alla qualifica da essi prima rivestita.

Il fenomeno, protrattosi per diversi anni, aveva finito per assumere proporzioni assai rilevanti, tali da incidere in modo sensibilmente negativo nella gestione degli organici aziendali, e da comportare costi elevati.

La norma impugnata — recependo gli accordi sindacali stipulati nel 1985-87 — venne approvata dal Parlamento, proprio al fine di affrontare e risolvere l'anomala situazione determinata dalle richiamate prassi, e da regolamentazioni aziendali o pattizie: e ciò sia attraverso l'esodo obbligatorio dei dipendenti dichiarati inidonei all'espletamento delle mansioni di provenienza e che avevano maturato almeno quindici anni di anzianità contributiva (art. 3); sia facendo cessare l'efficacia di tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e le eventuali contrattazioni aziendali e, o individuali adottati sulla materia.

La *ratio* della norma impugnata appare pertanto con tutta chiarezza diretta ad eliminare gli effetti determinati da iniziative anomale, che avevano creato situazioni vantaggiose non legislativamente previste anche se socialmente comprensibili.

Appare del tutto estraneo a tale intento del legislatore e alle finalità dallo stesso perseguite, che l'esodo coattivo previsto dalla legge impugnata possa riferirsi anche a quei lavoratori la cui inidoneità sia stata determinata da infortuni sul lavoro e il cui diritto a continuare a percepire la retribuzione collegata alla qualifica di provenienza discende non già da prassi applicative o da patti individuali o da regolamenti aziendali, ma da specifiche disposizioni legislative che nel tempo hanno definito ed ampliato i diritti attribuiti ai lavoratori divenuti inabili (e inidonei alle mansioni di origine) per infortunio sul lavoro.

Il fatto che la legge n. 270 del 1988, non abbia affatto abrogato l'art. 37 della legge n. 889 del 1971 nè a questa norma abbia derogato neppure temporaneamente, sta a significare che il legislatore non ha inteso incidere nella peculiare situazione che la legge ha attribuito al lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro, e che tanto meno abbia inteso penalizzarlo con la perdita del posto di lavoro, solo per il fatto di essersi necessariamente avvalso, a causa di una diminuzione permanente della capacità lavorativa, di un diritto riconosciuto per legge.

Sicchè — ad avviso di questa Corte — una puntuale individuazione della *ratio-legis* e una corretta applicazione di criteri ermeneutici inducono ad escludere, in sede interpretativa — a differenza di quanto sostiene il giudice *a quo* — che l'esodo riguardi il personale non idoneo alle mansioni originariamente attribuitegli a causa di inabilità permanente per infortunio sul lavoro.

4. — A tali conclusioni occorre comunque pervenire interpretando la norma impugnata alla luce dei principi costituzionali.

Va invero a tal proposito ricordato che questa Corte, nella sentenza n. 60 del 1991, ha affermato che l'anticipazione obbligatoria del pensionamento attuata dalla legge in esame comportava ripercussioni economicamente e socialmente rilevanti nei confronti dei lavoratori da essa colpiti, i quali si trovavano nella condizione di non poter più svolgere le originarie mansioni a causa dell'impegno particolarmente gravoso che quelle comportavano. La Corte ha quindi ritenuto che tale disciplina rientrasse nell'ambito della discrezionalità legislativa, ma che le scelte operate nell'esercizio di tale discrezionalità dovevano essere attentamente scrutinate onde vagliarne la razionalità e la non arbitrarietà; ed ha infine ritenuto che tali requisiti sussistessero in relazione all'anomalia di una situazione determinata da prassi applicative estranee alla previsione legislativa e dal proliferare delle fonti dei benefici, con conseguente accrescimento abnorme dei costi e delle disfunzioni organizzative.

Ma così come con la stessa sentenza la Corte ha ritenuto arbitrario l'esodo obbligatorio nei confronti di lavoratori già ritenuti inidonei alle mansioni originarie, ma successivamente destinati a svolgere mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite, altrettanto arbitraria dovrebbe essere considerata una disposizione che prevedesse l'espulsione di lavoratori infortunati sul lavoro, l'antieconomicità della retribuzione dei quali è prevista non da prassi o accordi ma da una legge che attua i principi contenuti nel secondo comma dell'art. 38 della Costituzione.

In questo caso l'interesse all'efficienza dell'impresa e all'economicità dei suoi costi, se dovesse imporre al lavoratore la perdita del posto di lavoro (sostanzialmente irrimediabile, stante il deficit permanente che deriva dall'infortunio subito) e la conseguente forzata contribuzione del proprio prepensionamento, non potrebbe non entrare in conflitto con valori costituzionalmente protetti.

Una corretta interpretazione non può non scegliere, tra i significati possibili della disposizione, quello che non si ponga in contrasto con i principi costituzionali. Alla luce dei rilievi che precedono, deve pertanto essere disattesa l'interpretazione della norma impugnata che il giudice *a quo* ha presupposto nel formulare la denuncia di incostituzionalità in esame. Deve cioè ritenersi che l'art. 3, comma 1, della legge n. 270 del 1988 non riguarda i lavoratori che siano stati dichiarati inidonei alle mansioni proprie della loro qualifica per effetto di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro (ovvero di malattie professionali, per legge equiparate agli infortuni).

La questione sollevata dal Pretore di Roma deve pertanto ritenersi infondata nei sensi di cui in motivazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), sollevata, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0365

n. 154

Sentenza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - INAIL - Rendita per inabilità permanente conseguente a malattia professionale - Valutazione in rapporto alla capacità di lavoro generica anziché alla capacità attitudinale del lavoratore - Difetto di rilevanza della questione non pregiudiziale alla definizione del giudizio *a quo* - Inammissibilità.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, primo e secondo comma).

(Cost., art. 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Ferrari Rino e I.N.A.I.L., iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Rino e dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Ferrari Rino, Antonino Catania per I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Rino Ferrari contro I.N.A.I.L. per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente conseguente a malattia professionale (dermatite da contatto), il Pretore di Trento, con ordinanza del 23 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, «qualora l'espressione *attitudine al lavoro*», cui il legislatore ricorre per definire l'inabilità permanente assoluta e l'inabilità permanente parziale, venga interpretata come *capacità di lavoro generica*, anziché come *capacità di lavoro attitudinale*, ossia con riferimento al lavoro confacente alle attitudini dell'assicurato».

Ad avviso del giudice remittente, il riferimento all'astratto concetto di «capacità di lavoro generica» appare inadeguato nei casi, come quello in esame, in cui un cambiamento di mestiere non è in concreto possibile in relazione alle attitudini (e quindi all'età, alla preparazione professionale e alle esperienze pregresse) del lavoratore».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente invocando una interpretazione della disposizione denunciata più conforme al precetto costituzionale o, in subordine, una dichiarazione di fondatezza della questione.

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte di cassazione, legata alla nozione di capacità generica di lavoro, appare anacronistica alla stregua dell'orientamento del legislatore risultante dall'art. 3 del d.lgs. 23 gennaio 1988, n. 509, secondo cui anche per la valutazione delle percentuali di invalidità civile si tiene conto della capacità attitudinale, che è sempre stata il referente della pensione di invalidità, e ora dell'assegno di invalidità, per i lavoratori. Solo questo criterio impedirebbe l'insorgere di disparità di trattamento tra i lavoratori.

3. — Si è pure costituito I.N.A.I.L. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, sia perchè sollevata dopo che il giudice remittente aveva già applicato la norma impugnata con sentenza non definitiva, sia perchè non è stato previamente accertato se la sensibilizzazione del ricorrente alle sostanze nocive sia divenuta cronica, e come tale sicuramente indennizzabile.

Nel merito l'Istituto osserva che, a parte le due sentenze isolate richiamate dal giudice rimettente d'ufficio, la giurisprudenza della Corte di cassazione è fermamente nel senso del riferimento dell'assicurazione contro gli infortuni alla capacità di lavoro generica. Nessun confronto si può fare con l'assicurazione per l'invalidità, incentrata sul concetto di perdita della capacità di guadagno, mentre l'assicurazione contro gli infortuni è organizzata in funzione dell'indennizzo della perdita della capacità di lavoro intesa come potenzialità lavorativa, indipendentemente dalle attitudini specifiche e dalla capacità di guadagno del lavoratore. A questo criterio sono improntate le tabelle allegate al testo unico del 1965.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Inammissibile perchè il giudice remittente, oltre a interpretare la disposizione in esame in maniera perplessa, tende a provocare un intervento addittivo eccedente i poteri della Corte, in quanto comporterebbe una radicale trasformazione della struttura organizzativa dell'assicurazione contro gli infortuni, mettendo in crisi il rapporto tra premi e calcolo dei rischi, con ciò invadendo la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore. Infondata per le ragioni già indicate in due occasioni dalla Corte di cassazione.

5. — In prossimità dell'udienza di discussione entrambe le parti costituite hanno depositato memorie integrative.

Alle eccezioni di inammissibilità il ricorrente replica, quanto alla prima, che la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice *a quo* non è passata in giudicato, avendo le parti fatto riserva di appello; quanto alla seconda, che, essendo in discussione l'indennizzabilità dello stato di dermatosi allergica, è irrilevante il mancato accertamento sul punto della cronicizzazione di tale stato. Nel merito sviluppa le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.

L'I.N.A.I.L. insiste nelle eccezioni di inammissibilità, e nel merito, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nella prima memoria, sottolinea che l'ordinanza di rimessione invoca come parametro costituzionale esclusivamente l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in relazione al quale non si può negare l'idoneità del sistema assicurativo infortunistico, così come è attualmente organizzato, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori infortunati.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), in quanto interpretato nel senso che l'inabilità assoluta, permanente o temporanea, conseguente a un infortunio o a una malattia professionale deve essere valutata in rapporto alla capacità di lavoro generica, anziché alla capacità attitudinale del lavoratore.

2. — L'I.N.A.I.L. ha eccepito l'inammissibilità della questione per irrilevanza. L'eccezione è fondata.

Come ricorda la stessa ordinanza di rimessione, con sentenza non definitiva, in data 23 luglio 1991, il Pretore ha così «deciso»: «accertato che il ricorrente è affetto da malattia professionale m.p. 41, dichiara che le conseguenze di tale malattia sull'attitudine al lavoro debbano essere verificate con riferimento alla capacità di lavoro generica, intesa come capacità di svolgere un qualunque lavoro manuale medio». In conformità di questa decisione ha nominato un consulente tecnico incaricandolo di rispondere al seguente quesito: «dica il C.T.U. se sussista inabilità permanente derivante dalla tecnopatia accertata. Dica il C.T.U. il tutto secondo i criteri stabiliti nella sentenza parziale del 23 luglio 1991».

Non vale obiettare che la sentenza non è passata in giudicato, avendo le parti formulato riserva di appello. Ciò significa che la sentenza potrà essere riformata dal tribunale, in veste di giudice di secondo grado e in quella sede potrà eventualmente essere sollevata la questione di costituzionalità in oggetto, non che la sentenza possa discrezionalmente essere revocata dallo stesso Pretore, quasi si trattasse di una semplice ordinanza istruttoria. Si tratta, invece, di una decisione parziale sul merito, con la quale il giudice ha già statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata, di guisa che questo punto non potrà più essere messo in discussione nel prosieguo del giudizio di primo grado.

Pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale, non essendo pregiudiziale alla definizione del giudizio *a quo*, difetta di rilevanza (cfr. sentenze nn. 105 del 1973, 242 del 1990, 315 del 1992; ordinanza n. 513 del 1989).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 155

Ordinanza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Mancato riconoscimento della invalidità - Identica questione già dichiarata non fondata (cfr. sentenza n. 454/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 101, 102, 103 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Feniello Biagio ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Feniello Biagio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1992, il Tribunale di Genova, Sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere interpretato «nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni»;

che il giudice *a quo* sospetta la violazione degli artt. 101-104 della Costituzione, in quanto la norma impugnata sarebbe stata emanata in assenza delle condizioni che legittimano il ricorso all'interpretazione autentica e denuncia altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma stessa determinerebbe una discriminazione collegata ad un fattore irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità della procedura amministrativa prevista per la liquidazione della pensione sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118 del 1971;

che si è costituito Biagio Feniello, chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di costituzionalità;

che si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la stessa fosse dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sentenza di questa Corte n. 454 del 1992, in conformità alle precedenti decisioni nn. 88 del 1992, 75 del 1991 e 286 del 1990;

che il Tribunale di Genova non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0367

N. 156

Ordinanza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ricusazione - Pronuncia di manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione da parte del giudice ricusato - Mancata previsione - Problematica risolta nell'ambito della disciplina positiva (art. 37, secondo comma, del c.p.p.) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 41).

(Cost., artt. 3, 25, 97 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Collini Azelio ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto fatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Riténuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Forlì dubita che l'art. 41 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice recusato di pronunciare la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ove essa sia identica ad altre già dichiarate inammissibili dall'organo competente a provvedere su di esse, contrasti:

con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento che si determinerebbe tra chi, reiterando le istanze, si sottragga di fatto al processo e chi vi si sottoponga per scelta di correttezza o per impossibilità di pagare le sanzioni di cui all'art. 44 cod. proc. pen.;

con gli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, perché il reiterato impedimento alla prosecuzione del processo comporterebbe la sua sottrazione al giudice naturale, il blocco dell'attività giurisdizionale e che il reato contestato non venga perseguito, fino a poter giungere alla sua prescrizione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che nel sollevare la questione il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto per cui la presentazione della dichiarazione di ricusazione comporterebbe l'automatica sospensione dell'attività processuale;

che in realtà ai sensi del secondo comma dell'impugnato art. 41, tale sospensione è preclusa nei casi — che il rimettente assume ricorrano nel giudizio *a quo* — di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, ed, è — al di fuori di questi — rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sul merito della ricusazione, il quale può disporre la sospensione temporanea di ogni attività processuale ovvero la limitazione di questa al compimento dei soli atti urgenti;

che al giudice recusato è solo preclusa la pronuncia di sentenza fino a che la ricusazione non sia dichiarata inammissibile o rigettata (art. 37, secondo comma, cod. proc. pen.);

che, di conseguenza, la problematica prospettata trova già soluzione nella disciplina positiva, sicché la questione si appalesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con ordinanza del 15 luglio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 157

*Ordinanza 1-8 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - G.I.P. - Disposizioni di nuove indagini sulla richiesta di archiviazione - Dibattimento - Incompatibilità - Omessa previsione - Adozione di una decisione di natura processuale e meramente interlocutoria senza una definitiva valutazione contenutistica dei risultati - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 76 e 77).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;**Giudici:** dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1º giugno 1992 dal Pretore di Aosta nel procedimento penale a carico di Perino Angela, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Aosta dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale contrasti con la direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 — e, quindi, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione — nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che, sulla richiesta di archiviazione, abbia disposto nuove indagini (art. 409, quarto comma, dello stesso codice e sentenza n. 445 del 1990);

che, ad avviso del rimettente, ricorrerebbero in tal caso ragioni analoghe a quelle che hanno condotto questa Corte a dichiarare sussistente l'incompatibilità nei confronti del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione ai sensi del quinto comma del medesimo art. 409, dato che anche in questo caso si compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini preliminari, si individuano elementi indicativi della responsabilità penale dell'indagato — pur se da acquisire mediante nuove indagini — e si dà così l'impulso, se non determinante, quanto meno concorrente, alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, nel disporre ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari non compie — come nel caso in cui ordina di formulare l'imputazione — una definitiva valutazione contenutistica dei loro risultati, ma valuta la loro completezza ai fini della possibilità di esprimere un giudizio di merito, e quindi adotta una decisione di natura processuale meramente interlocutoria che, una volta osservata, può essere seguita non solo dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dalla gamma dei provvedimenti contemplati dal predetto art. 409;

che, di conseguenza, la questione è da ritenere manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Aosta con ordinanza del 1° giugno 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0369

N. 158

Ordinanza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Consegna o trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope - Violazione delle disposizioni - Pena - Determinazione - Pena alternativa o congiunta - Sopravvenuto intervento di correzione di errore verificatosi nella stampa del provvedimento - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 41, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope»), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 — che punisce con pena detentiva (arresto fino ad 1 anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo — il Pretore di Pisa, con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che — secondo il pretore rimettente — la fattispecie contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca quella prevista dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;

che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105 legge n. 685/75 così come sostituito, insieme all'intero titolo XII di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza però che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse, confermate come alternative;

che invece l'art. 45, comma 1, del successivo testo unico (d.P.R. n. 309/90 cit.) sanziona con pena congiunta quanto in precedenza sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 l. n. 685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 novembre 1992 è stato comunicato che la norma censurata deve leggersi «... con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda», ossia con la stessa dizione che il giudice rimettente considera conforme al parametro di costituzionalità;

Considerato che è stato pubblicato — ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217, concernente la correzioni di errori verificatisi nella stampa dei provvedimenti — il comunicato del seguente tenore: all'art. 41, comma 3, terzo rigo [del d.P.R. 9 ottobre 1980 n. 309] dove è scritto «...con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda...» si legga «...con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ...»;

che gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza alla luce del comunicato predetto;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 159

*Ordinanza 1-8 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Ente Ferrovie dello Stato - Controversie dinanzi al pretore - Rappresentanza a cura di propri funzionari intesa l'Avvocatura dello Stato - Sopravvenuta trasformazione dell'Ente in S.p.a. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.****(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611 («Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato») promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Zampiero Fabio e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso della controversia di lavoro tra Zampiero Fabio e l'ente Ferrovie dello Stato, quest'ultimo costituitosi a mezzo di un proprio funzionario depositando una memoria difensiva, il Pretore di Venezia, con ordinanza del 14 luglio 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 24, 32, comma 5, e 3 Cost. — dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) nella parte in cui prevede che le amministrazioni dello Stato possono — intesa l'Avvocatura dello Stato — essere rappresentate dai propri funzionari nei giudizi innanzi al pretore per sospetta violazione sia del diritto di difesa (perché, ammettendo indiscriminatamente per tutte le materie affidate alla competenza del pretore la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari, senza i limiti previsti dalla legge processuale, non si assicura alle stesse un adeguato patrocinio); sia della prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (perché in generale, nell'ipotesi suddetta, viene consentito l'esercizio dello *ius postulandi* senza il previo esame di Stato); sia del principio di eguaglianza (per essere ingiustificatamente prevista, per le amministrazioni dello Stato, una disciplina differenziata della rappresentanza in giudizio nelle controversie innanzi al pretore);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata non fondata;

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni (v. delibera CIPE 12 agosto 1992 in attuazione del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35) e che ciò può incidere sulla possibilità che la difesa in giudizio di quest'ultima continui ad essere svolta dall'Avvocatura di Stato e quindi sulla ulteriore applicabilità della relativa disciplina;

che la questione di costituzionalità, come prospettata dal giudice rimettente, presuppone che trovi applicazione il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, la cui normativa è oggetto di censura;

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti al giudice *a quo* perchè verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0371

n. 160

Ordinanza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Allontanamento illecito - Pena - Determinazione con lesione del principio di proporzionalità tra gravità del fatto e sanzione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (cfr. ordinanza n. 448/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 24, 25 giugno e 7 luglio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, nei procedimenti penali a carico di Romeo Vincenzo, Tormolino Massimo e Iavarone Tammaro, rispettivamente iscritte ai nn. 695, 696 e 697 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato di ritardata presentazione in servizio — in cui gli imputati ed il p.m. avevano richiesto l'applicazione della pena di un mese di reclusione *ex art. 444* del codice di procedura penale — il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con tre identiche ordinanze emesse tra il 24 giugno ed il 7 luglio 1992, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, ove si sanziona penalmente la condotta del militare il quale, legittimamente assente, non si presenti senza giustificato motivo nel giorno successivo a quello prefisso:

che, secondo il giudice rimettente, la norma censurata, non rintracciabile nel previgente codice penale militare del 1869, verrebbe a ledere il principio di proporzionalità tra gravità del fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado il carattere primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di disvalore collegato a ritardi da uno a quattro giorni nella presentazione al reparto non presenterebbe «i connotati di riprovevolezza tipici dell'illecito penale»;

che, a parere del giudice *a quo*, risulterebbero altresì vanificate le finalità rieducative della pena — la quale non dovrebbe mai esplicarsi nei confronti di comportamenti, come quello in argomento, privi del carattere di antisocialità ed il principio di necessaria offensività della condotta;

che, inoltre, risulterebbe la minore gravità — e quindi l'irragionevolezza dell'equiparazione sul piano sanzionatorio — rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma dell'impugnato art. 147 del codice penale militare di pace, mentre la previsione della pena detentiva sarebbe del tutto irragionevole se confrontata a reati ben più gravi puniti con la pena detentiva nella misura minima di un mese;

che residuerebbero infine ulteriori profili di disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco per i quali non sussistono ipotesi assimilabili all'impugnato art. 147, secondo comma, nonché in confronto con l'ipotesi (*ex art. 151 c.p.m.p.*) di mancanza alla chiamata, in cui il ritardo penalmente rilevante è di cinque giorni;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione (cfr. ordinanza n. 448 del 1992);

che il giudice *a quo* non prospetta argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo offerti dal medesimo Tribunale ed esaminati nella richiamata ordinanza;

che la questione è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

DA

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 161

Ordinanza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Cristallizzazione al 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo - Mancata conversione in legge dei dd.-ll. nn. 293, 345 del 1992 - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma; legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).****(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 36, primo comma, 70 e 77, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, e 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 70 ordinanze emesse il 26 giugno e il 27 novembre 1992 dal Tribunale di Lecco, iscritte ai nn. da 586 a 652 e 675 del registro ordinanze 1992 e nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 42 e 44, prima serie speciale dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di una serie di procedimenti civili promossi contro l'INPS per ottenere la c.d. cristallizzazione al 30 settembre 1983 dell'importo della pensione integrata al minimo, il Tribunale di Lecco, con sessantotto ordinanze tutte in data 26 giugno 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, non convertito in legge, per contrasto con gli artt. 70 e 77, secondo comma, Cost.;

b) del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, del citato d.-l. n. 293 del 1992 e 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.;

c) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione di cui *sub a)* usurpa la funzione legislativa sia perché emanata nella forma del decreto-legge senza le condizioni della decretazione d'urgenza, sia perché l'interpretazione autentica della legge è riservata al parlamento;

che la stessa disposizione — recante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, «nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni» — è ritenuta lesiva altresì dell'art. 3 Cost., essendo irrazionale il ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale modifica legislativa, e dell'art. 38, secondo comma. Cost., perché non garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita;

che la norma di cui *sub c)* è ritenuta illegittima perché produce un'ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, pregiudicando l'adeguatezza della prestazione previdenziale alle esigenze di vita del lavoratore pensionato;

che in tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine di infondatezza;

Considerato che i giudizi hanno per oggetto identiche questioni e quindi è opportuno disporre la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;

che il d.-l. n. 293 del 1992 di cui *sub a)* e *b)* non è stato convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21 luglio 1992, n. 345), di guisa che ha perduto efficacia fin dall'inizio;

che nei casi cui si riferiscono le ordinanze in data 26 giugno 1992 (R.O. da 566 a 652/92, 675/92), la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione *sub c)* risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, e confermato dalle ordinanze nn. 410 del 1992 e 74 del 1993;

che dalle ordinanze di rimessione in data 27 novembre 1992 (R.O. nn. 10 e 11/93) non risulta se la mora dell'Istituto debitore della prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre 1991, così determinandosi sul punto una carenza di motivazione sulla rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 70 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal nominato Tribunale con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 162

Ordinanza 1-8 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Corte dei conti - Dipendenti della pubblica amministrazione - Giudizio di responsabilità - Mancata previsione dell'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi della responsabilità per danni cagionati dal *de cuius* - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 383/1992) - Manifesta infondatezza.****(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti - Sezioni riunite sul ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello proposto dal Procuratore generale contro la sentenza n. 28 del 1991 pronunciata dalla Sezione I giurisdizionale ordinaria nei confronti degli eredi di Antonio Smedile, la Corte dei conti - Sezioni riunite, con ordinanza dell'8 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, «nella parte in cui non prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi anche della responsabilità per danni cagionati dal *de cuius* allo Stato-pubblica amministrazione di cui era dipendente»;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, pur essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed è applicabile anche ai giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in vigore della legge citata, ma, contrariamente all'assunto della sentenza appellata, non è estensibile agli eredi di amministratori o dipendenti dello Stato o di enti pubblici diversi dalle province e dai comuni;

che la norma in esame è ritenuta contrastante: *a)* con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, in quanto opera una ingiustificata disparità di trattamento tra gli eredi di amministratori o dipendenti comunali e provinciali e gli eredi degli altri pubblici amministratori o dipendenti pur soggetti alla giurisdizione del medesimo giudice contabile, sia sotto il profilo del principio di razionalità per l'incoerenza con la direttiva di omogeneizzazione della responsabilità di tutti i dipendenti pubblici impartita nel comma 1 dell'art. 58; *b)* con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione;

Considerato che la medesima questione è già stata sottoposta dalla stessa Corte dei conti a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 383 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

che le medesime ragioni che escludono la violazione dell'art. 3 Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezioni riunite con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0374

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 11

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 aprile 1993
(della provincia autonoma di Trento)

Attività regionali all'estero - Comunicazione alla provincia di Trento che, ai fini dell'intesa governativa, i programmi promozionali della provincia, relativi ad iniziative all'estero nei vari settori per l'anno 1993, devono contemplare una riduzione delle attività in termini reali e finanziari del venti per cento rispetto ai programmi del precedente anno - Asserito illegittimo condizionamento dell'intesa a detta riduzione delle attività, in quanto l'intesa si giustifica soltanto per il controllo circa la possibile interferenza delle attività regionali e provinciali all'estero con gli indirizzi di politica estera dello Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria della provincia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 179/1987 e 472/1992. *

(Telex Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1993, n. 200/02894/1.12 s.d. aa.gg./230).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 9, 12, 20, 21, e 9, nn. 3, 8 e 16).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Gianni Bazzanella, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 3126 del 15 marzo 1993, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rucca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 17 marzo 1993, n. 58582 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione al telex 20 gennaio 1993 n. 200.02894/1.12 S.D.AA.GG/230, con cui si comunicava che ai fini dell'intesa governativa i programmi promozionali della provincia relativi ad iniziative all'estero nei vari settori per l'anno 1993 devono contemplare una riduzione delle attività in termini reali e finanziari del 20% rispetto ai programmi del precedente anno.

Le attività promozionali svolte all'estero dalle regioni e dalle province autonome sono oggetto, come è noto, delle disposizioni di indirizzo e coordinamento dettate con d.P.C.M. 11 marzo 1980, e sono soggette, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 nonché del d.P.C.M. citato, alla previa intesa col Governo.

Tali attività comprendono, come ha precisato questa Corte, «ogni comportamento legato da un rigoroso nesso strumentale con le materie di competenza regionale, ossia qualsiasi comportamento diretto, in tali settori, allo sviluppo economico, sociale e culturale nel territorio dell'ente locale» (sentenze nn. 179/1987 e 472/1992). Questa stessa Corte ha affermato che la «previa intesa» con il Governo comporta il controllo del Governo medesimo «destinato a realizzarsi mediante un consenso che necessariamente deve essere manifestato in forma esplicita e che si presenta, in ogni caso, pregiudiziale e condizionante ai fini dell'attivazione dell'iniziativa che la regione intende svolgere fuori del territorio nazionale»; ma ha anche precisato che tale previa intesa è necessaria «per il fatto di riferirsi ad attività suscettibili di incidere sugli indirizzi della politica dello Stato» (sentenza n. 472/1992).

In altri termini l'intesa si giustifica non in quanto lo Stato sia contitolare delle competenze di settore che si esplicano attraverso le attività in questione — al cui riguardo valgono solo gli ordinari limiti posti alle attività amministrative regionali o provinciali — ma solo in quanto dette attività, svolgendosi all'estero, possono potenzialmente interferire con gli indirizzi della politica estera, di esclusiva competenza statale. E infatti la Corte ha esplicitamente considerato la «necessaria previa intesa con il Governo», unitamente all'ambito «rigorosamente delimitato della potestà regionale» e alla «obbligatoria conformità agli indirizzi ed agli atti di coordinamento degli organi centrali», come volta a garantire «l'indispensabile aderenza degli atti "promozionali" alla politica estera perseguita dallo Stato» (sentenza n. 179/1987).

Ne discende, logicamente, che il Governo può opporre alla regione o alla provincia autonoma come validi motivi di diniego dell'intesa solo quei motivi che attengono alla salvaguardia degli indirizzi della politica estera nazionale (oltre a eventuali violazioni di vincoli legittimamente posti con gli atti di indirizzo e coordinamento): non già qualsiasi altro motivo attinente a interessi o a valutazioni estranei a tali indirizzi, o un semplice disaccordo sulle valutazioni di merito sottostanti ai programmi regionali o provinciali.

Di recente il Ministro per gli affari regionali, dopo avere con telex trasmesso il 23 luglio 1992 genericamente raccomandato il contenimento delle iniziative all'estero — senza peraltro porre alcun vincolo né condizione ai fini dell'intesa — con il telex pervenuto il 20 gennaio 1993, indicato in epigrafe al presente ricorso, ha viceversa statuito, «at fini intesa governativa», che «programmi promozionali relativi at iniziative at estero vari settori per anno 1993, debent contemplare riduzione attività in termini reali et finanziari 20% rispetto at programma precedente anno», precisando che «richieste intesa governativa debent, pertanto, essere corredate da scheda comparativa da quale risulti detta riduzione».

Tale atto è però illegittimo e lesivo dell'autonomia provinciale, in relazione alle norme statutarie che attribuiscono alla provincia competenza legislativa e amministrativa nei vari settori cui afferisce l'attività promozionale all'estero (art. 8, nn. 9, 12, 20, 21; art. 9, nn. 3 e 8; art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione), nonché in relazione alle norme che garantiscono l'autonomia finanziaria e di spesa della provincia (tit. VI del d.P.R. n. 670/1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386).

Infatti esso impone un vincolo di riduzione delle attività promozionali afferenti ai vari settori (non è chiaro se complessivamente considerate, ovvero settore per settore) del 20%, in termini reali (?) e finanziari, rispetto all'anno precedente, e ciò senza tener nemmeno alcun conto di quale fosse il livello delle attività e della spesa raggiunto in detto anno: e, chiedendo che, «ai fini dell'intesa», i programmi debbano essere accompagnati da una scheda che dimostri tale riduzione, in sostanza preavverte che non conseguiranno l'intesa governativa i programmi in cui la riduzione medesima non trovi riscontro.

È palese come l'atto governativo in esame non sia, da un lato, un valido atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977, non avendone la forma prevista dall'art. 3 della legge n. 382/1975 e dall'art. 2, lett. d), della legge n. 400/1988; né, dall'altro, sia sorretto da ragioni attinenti agli indirizzi della politica estera nazionale, che soli potrebbero (in astratto) motivare vincoli e dinieghi di intesa sui programmi regionali e provinciali.

In realtà si tratta, nella specie, di una prescrizione tendente a vincolare i programmi provinciali in nome di esigenze che nulla hanno a che fare con la politica estera, ma al più sembrano collocarsi sul terreno del contenimento della spesa pubblica. Ma, a quest'ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come, poiché le attività promozionali all'estero della provincia sono effettuate a totali ed esclusive spese di quest'ultima, nell'ambito delle risorse ad essa spettanti e nei limiti dei bilanci da essa approvati con legge (sulla quale legge peraltro si esplica anche il controllo governativo di cui all'art. 55 dello Statuto), non sussista in radice un interesse dello Stato suscettibile di essere salvaguardato attraverso la prescrizione in questione.

In ogni modo, è chiaro come la impropria direttiva sulla spesa provinciale, in cui si sostanzia l'atto impugnato, sia del tutto illegittima in quanto, oltre a non essere sorretta da alcuna ragione giustificatrice, è stata emanata da organo all'uopo del tutto incompetente, come il Ministro per gli affari regionali; è priva di ogni forma astrattamente idonea (si tratta di un telex del Ministro ai presidenti della giunta regionali e provinciali); ed è priva altresì di qualsiasi base legale, e dunque in contrasto con il principio di legalità sostanziale.

L'atto appare d'altronde immediatamente lesivo dell'autonomia della Provincia, in quanto impone una prescrizione di riduzione dell'attività (in percentuale prefissata rispetto all'anno precedente) che vuole essere immediatamente vincolante, e, imponendo di accompagnare i programmi con la dimostrazione dell'avvenuta riduzione, prefigura già il diniego dell'intesa governativa sui programmi che non rispettassero la prescrizione medesima.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per gli affari regionali, prescrivere una riduzione del 20% delle attività promozionali all'estero della provincia per il 1993, rispetto ai programmi del precedente anno, né negare l'intesa governativa sui programmi che non realizzino tale riduzione; e per l'effetto annullare l'atto impugnato, meglio indicato in epigrafe.

Si produce: telex 20 gennaio 1993 del Ministro degli affari regionali.

Roma, addì 18 marzo 1993

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 12

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 aprile 1993
(della provincia autonoma della Sardegna)

Trasporto - Approvazione con decorrenza 1° gennaio 1993 delle tariffe dei servizi di trasporto aereo di linea delle società Alitalia e A.T.I. - Adozione di nuove tariffe dopo l'incontro del 14 ottobre 1992 a Roma, presso il Ministero dei trasporti, fra i rappresentanti della regione e della società A.T.I., al fine di contemperare le esigenze delle società concessionarie con quelle della regione e dei suoi abitanti - Mancata audizione della regione per l'approvazione definitiva delle tariffe non corrispondenti, secondo la regione ricorrente, a quelle concordate nel corso del predetto incontro - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di tariffe di trasporti.

(Decreto Ministro dei trasporti 24 novembre 1992, n. 13).

(Statuto regione Sardegna, art. 53).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* on.le ing. Antonello Cabras, giusta deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 1993, n. 6/1987, rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dei trasporti 24 novembre 1992, n. 13, con cui sono state approvate con decorrenza 1° gennaio 1993 le tariffe dei servizi di trasporto aereo di linea delle società Alitalia ed Ati.

FATTO

Con nota del 30 settembre 1992 il Ministero dei trasporti ha trasmesso alla regione Sardegna delle istanze di adeguamento tariffario a partire dal 1° novembre 1992, presentate dalle Società Alitalia ed Ati, relativamente ai servizi di linea aerea di cui esse sono concessionarie; ed insieme ha trasmesso una lettera della società Ati con la quale questa manifestava l'intendimento di abolire dalla stessa data del 1° novembre le agevolazioni per i residenti sardi sui collegamenti Alghero/Milano e vv., Alghero/Roma e vv., Cagliari/Roma e vv. Con la nota il Ministero chiedeva alla regione di esprimere il parere di competenza.

Alla nota ministeriale del 22 settembre rispondeva l'assessore dei trasporti della regione Sardegna con nota del 13 ottobre 1992; nella nota si contestavano radicalmente le proposte delle Società Alitalia ed Ati, specie quelle relative alla abolizione delle agevolazioni per i residenti sardi.

A seguito di ciò il 14 ottobre 1992 si svolse a Roma, presso il Ministero dei trasporti, un incontro fra rappresentanti della regione e della Società Ati al fine di concordare una nuova disciplina delle tariffe, tale da contemperare le esigenze delle società concessionarie con quelle della regione Sardegna e dei suoi abitanti.

L'accordo raggiunto in quella sede si basava sul principio di un trattamento comunque agevolato per tutti gli utenti dei voli da e per la Sardegna, ed in particolare prevedeva che: *a)* sulle tre linee cosiddette sociali (Cagliari/Roma e vv., Alghero/Roma, e vv., Alghero/Milano e vv.) lo sconto rispetto alla tariffa ordinaria, per i residenti sardi, sarebbe diminuito dal 30% al 20%; *b)* su tutte le altre linee interessanti la Sardegna l'agevolazione per i residenti sarebbe stata costituita dal mantenimento della tariffa vigente; *c)* sulle medesime linee, per i non residenti, l'aumento sarebbe stato solo del 3%. Tale accordo non venne formalizzato in occasione della riunione del 14 ottobre 1992, ed a seguito di questa la regione è rimasta in attesa che le venissero trasmesse le nuove proposte di tariffe (modificate conformemente all'accordo), al fine di poter esprimere su di esse il parere di propria competenza (*ex art. 53 dello statuto sardo*).

Ma anziché trasmettere alla regione la documentazione necessaria ai fini del definitivo parere, con nota del 21 gennaio 1993 (prot. n. 301540/32.3.) il Ministero dei trasporti le ha trasmesso copia del d.m. 24 novembre 1991, n. 13 indicato in epigrafe, con cui sono state approvate le nuove tariffe con decorrenza 1° gennaio 1993; ed assieme ad esso il Ministero ha trasmesso, fra l'altro, per la prima volta, una nota del 20 ottobre 1992 (peraltro priva degli allegati) con la quale la società Ati, anche a seguito degli incontri avuti con i rappresentanti della regione Sardegna, presentava una nuova tariffa dei voli di linea di cui richiedeva l'approvazione ministeriale.

Per quanto riguarda più in particolare il suddetto decreto del Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, nel preambolo di legge — fra l'altro — che esso è stato adottato «Visto il proprio decreto n. 11 in data 20 ottobre 1992 con il quale sono state approvate le tariffe dei servizi aerei nazionali di linea operati dalle Società suindicate (Alitalia ed Ati)». Nel contenuto, le tariffe approvate dal Ministro non corrispondono, peraltro, all'accordo che era stato raggiunto il 14 ottobre 1992. Ciò, in particolare, perché mentre in questo si prevedeva (a parte la tariffa particolare sui tre collegamenti Cagliari/Roma, Alghero/Roma, Alghero/Milano) che su tutti gli altri voli nazionali da e per la Sardegna restassero invariate le tariffe per i residenti sardi, e per i non residenti venissero aumentate del 3%; viceversa il decreto ministeriale, all'art. 4, ha approvato delle tariffe di voli da e per la Sardegna (via Fiumicino e via Milano) che prevedono un aumento della tariffa anche per i residenti in Sardegna.

Ciò che peraltro soprattutto rileva, ai fini del presente ricorso, è che comunque tale nuova tariffa è stata approvata dal Ministro senza che su di essa sia stato richiesto il parere della regione Sardegna. Parere che è prescritto in base all'art. 53 dello statuto sardo, secondo cui «La regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possono direttamente interessarla»; cui hanno poi dato attuazione gli artt. 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Secondo questi ultimi articoli, infatti, quando le determinazioni statali sulle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti aerei che interessano la Sardegna «siano assunti da una autorità individuale» — come è accaduto nel caso in questione — allora «deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione» (art. 67 del d.P.R. n. 348/1979).

Pertanto il decreto del Ministro dei trasporti n. 13, del 24 novembre 1992, nella parte in cui disciplina le tariffe dei voli interessanti la Sardegna, è gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna, che dunque lo impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni costituzionali della Regione autonoma della Sardegna di cui all'art. 53 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

1. — Si possono fare due ipotesi in ordine alle modalità secondo cui si è svolto il procedimento di approvazione delle tariffe aeree in questione.

Può essere che vi sia stata una procedura unica, iniziata con le istanze di modificazione delle tariffe presentate — come si è visto in precedenza — dalle società Alitalia ed Ati in data 22 settembre 1992, e conclusasi con l'approvazione della nuova tariffa da parte del d.m. 24 novembre 1992, n. 13, impugnato con il presente atto.

Oppure, come indurrebbe a ritenere il preambolo del decreto ministeriale impugnato, le procedure sono state due. La prima iniziata con le richieste di modificazione delle tariffe del 22 settembre 1992, già ricordate, e conclusasi con il decreto del Ministro dei trasporti n. 11 del 20 ottobre 1992, non conosciuto dalla regione ricorrente, ma richiamato nel preambolo del successivo decreto n. 13 del 24 novembre, dove si dice che con il decreto n. 11/1992 erano state «approvate le tariffe dei servizi aerei nazionali di linea». La seconda procedura, invece, iniziata a seguito di successive richieste delle Società esercenti i servizi di linea (in particolare con la già ricordata nota della società Ati del 20 ottobre 1992) e quindi conclusasi con l'impugnato decreto ministeriale n. 13 del 24 novembre 1992.

La Regione ricorrente, non conoscendo neppure il d.m. n. 11/1992, non è in grado di stabilire con sicurezza, allo stato, quale delle due ipotesi sia esatta. Ma ciò è indifferente ai fini del presente atto, poiché in entrambi i casi — come ora si vedrà, — non vi è stato il parere necessario ai sensi dell'art. 53 dello statuto sardo e dell'art. 67 delle relative

norme d'attuazione (d.P.R. n. 348/1979). In entrambi i casi, cioè, il Ministro dei trasporti, con l'impugnato d.m. n. 13/1992, avrebbe esercitato in modo illegittimo il suo potere di approvazione della tariffa (ex art. 1 legge 2 ottobre 1991, n. 316), così menomando le attribuzioni costituzionali che in proposito spettano alla regione Sardegna in virtù delle norme citate.

Si tratta di una lesione delle attribuzioni della regione Sardegna del tutto analoga a quella riconosciuta da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 544/1989, a proposito di un decreto del Ministro della marina mercantile di riduzione delle tariffe dei servizi di comunicazione con le isole.

2. — Infatti, se è vera la seconda delle due ipotesi dianzi formulate (quella della duplicità delle procedure), la regione ricorrente non ha nemmeno avuto comunicazione dell'inizio della procedura di modificazione delle tariffe (già precedentemente modificate, da ultimo, con il d.m. 20 ottobre 1992, n. 11, non conosciuto), dato che la stessa richiesta dall'Ati del 20 ottobre 1992 le è stata trasmessa solo con l'impugnato d.m. 24 novembre 1992, n. 13.

In tal caso, dunque, il Ministero non ha informato la regione dell'avvio della procedura, né — meno che mai — ha richiesto il suo parere in ordine alle nuove tariffe predisposte dalla Società Ati e poi da esso approvate. Da cui, appunto la lesione delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente.

— Se invece fosse vera la prima delle due ipotesi (quella, cioè, della unicità della procedura), egualmente la regione ricorrente deve lamentare la lesione delle sue attribuzioni, poiché non le è stata sottoposta per il prescritto parere la tariffa approvata con il d.m. 24 novembre 1992, n. 13.

Come infatti si è visto, inizialmente, il Ministero aveva trasmesso alla Regione (con la nota del 30 settembre 1992) una prima richiesta di modificazione della tariffa presentata dalle Società Alitalia ed Ati, chiedendo su di essa il parere della regione.

Ma essendo stata quella proposta di tariffa (in particolare quella dell'Ati) radicalmente contestata dalla regione, successivamente si era svolta a Roma presso il Ministero (il 14 ottobre 1992) una riunione fra rappresentanti della regione e dell'Ati conclusasi con un accordo su di alcuni principi e criteri che comportavano una completa rielaborazione della precedente proposta di tariffa dell'Ati (nella parte riguardante i voli da e per la Sardegna).

A seguito del suddetto accordo, essendosi ormai con esso superata la iniziale proposta di tariffa del 22 settembre 1992, occorreva dunque che la nuova tariffa predisposta dall'Ati in conformità all'accordo fosse da questa presentata al Ministero e da quest'ultimo trasmessa alla regione ricorrente per il parere definitivo di sua competenza.

Come infatti è stato affermato da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 37/1989) in una precedente controversia — avente oggetto diverso, ma nella quale analogamente si poneva il problema delle modalità della sottoposizione di atti del Governo al parere di rappresentanti regionali (e delle provincie autonome), prescritto come obbligatorio da norme statutarie — quando lo Statuto prescrive il parere della regione su di un atto del governo, questo dovrà sottoporre alla regione il testo nella sua versione definitiva che «a conclusione del lavoro preparatorio» il governo stesso «si appresta definitivamente ad adottare».

Come si è detto all'inizio del presente ricorso, successivamente alla riunione del 14 ottobre 1992 la regione ricorrente ha atteso inutilmente il testo definitivo della tariffa su cui dare il parere di sua competenza (e se le fosse stato trasmesso essa avrebbe avuto la possibilità di fare presente al Ministro la difformità della tariffa dell'Ati rispetto all'accordo raggiunto). Ma invece del testo della tariffa su cui esprimere il parere le è stato trasmesso il decreto impugnato con cui il Ministro aveva approvato la tariffa senza però richiedere preventivamente il parere.

Vi è stata, pertanto, violazione della disciplina statutaria e d'attuazione già indicata, e palese lesione delle corrispondenti attribuzioni regionali.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro dei trasporti approvare le tariffe dei servizi aerei di linea da e per la Sardegna senza sentire preliminarmente il parere della regione Sardegna sulla tariffa stessa, e per l'effetto annullare in parte qua il decreto del Ministro dei trasporti 24 novembre 1992, n. 13.

Roma, addì 26 marzo 1993

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

n. 23

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 marzo 1993
(della regione autonoma della Sardegna)*

Trasporti pubblici - Stanziamento di un contributo straordinario di lire 380 miliardi per la copertura parziale dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale - Attribuzione di detto contributo con decreto del Ministro del tesoro (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativamente agli anni 1987-1991 - Esclusione delle regioni a statuto speciale dalla assegnazione di detto contributo - Ritenuta insussistenza dei caratteri di «provvisorietà» ed «urgenza» della disciplina impugnata che hanno consentito alla Corte costituzionale di escludere l'illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto (sentenza n. 381/1990) - Irragionevole deterioro trattamento delle regioni a statuto speciale rispetto alle regioni a statuto ordinario, con incidenza sull'autonomia finanziaria delle regioni.

(D.-l. 19 dicembre 1992, n. 485, art. 1, commi 1, 2 e 4-ter, convertito in legge 17 febbraio 1993, n. 32).

[Cost., artt. 3, 81, 116 e 119; statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. g), 4, lett. g), 6, titolo III (artt. 7-14), 54 e 56].

r)

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* on.le ing. Antonello Cabras, giusta deliberazione della giunta regionale del 17 marzo 1993, n. H/1, rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, commi primo, secondo e quarto-ter, del d.-l. 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni in legge 17 febbraio 1993, n. 32, recante «Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale».

FATTO

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge 17 febbraio 1993, n. 32, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.-l. n. 485/1992, indicato in epigrafe. Tale decreto-legge — come è detto nel preambolo — è stato emanato in considerazione del «grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili riflessi anche sull'ordine pubblico»; e, quindi «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale, relativi agli anni 1987-1991».

Ai fini del presente ricorso vengono soprattutto in evidenza i primi due commi dell'art. 1 del decreto-legge. Il primo di essi stabilisce che «Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 380 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura di disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, terzo comma, e 2-bis, secondo comma, del d.-l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403».

Tuttavia la regione Sardegna è esclusa dalla erogazione del contributo straordinario di cui al suddetto primo comma. Infatti il successivo secondo comma dell'art. 1 stabilisce che «Il contributo di cui al primo comma è attribuito, con decreto del Ministero del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991».

La surriferita disciplina legislativa, nella parte in cui esclude dai finanziamenti la regione autonoma della Sardegna, è incostituzionale e lesiva delle sue competenze costituzionalmente garantite, onde essa le impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 3, lett. g), 4, lett. g), 6, al titolo terzo (art. 7-14); agli artt. 54 e 56 dello statuto speciale della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative norme d'attuazione; nonché degli artt. 3, 81, 116 e 119 della Costituzione.

4. — Come si è visto, la disciplina legislativa impugnata esclude la regione ricorrente (e le altre regioni a statuto speciale) dalla assegnazione dei contributi straordinari dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-91 delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, previsti dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 485/1992. Ma se questo è il primo e più evidente effetto della disciplina legislativa impugnativa, ve ne è in realtà anche un altro (che ne costituisce anzi il logico presupposto). Quella disciplina, cioè, conferma e perpetua le esclusioni della regione Sardegna (e delle altre regioni a statuto speciale) dal riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 9 della legge n. 151/1981, che era stato provvisoriamente disposto dall'art. 18, primo comma, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415.

Al riguardo occorre ricordare brevemente la vicenda legislativa che ha portato alla disciplina oggi impugnata (vicenda, del resto, ben nota a codesta ecc.ma Corte).

La legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro sui trasporti pubblici locali), istituita con l'art. 9, il Fondo nazionale per il ripiano di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale: Fondo che veniva ripartito fra tutte le regioni, a statuto sia ordinario che speciale (ed alle province autonome). Peraltro il citato decreto legge n. 415/1989 dispone, all'art. 18, la esclusione dal riparto di tale Fondo delle regioni, a statuto speciale (e delle due province autonome).

Quest'ultima disposizione venne impugnata innanzi a codesta ecc.ma Corte da tutte le regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, insieme ad altre disposizioni del decreto legge n. 415/1989 che analogamente escludevano o riducevano la partecipazione delle sole regioni ad autonomia speciale da finanziamenti dello Stato relativi a materie di loro competenza (specie l'art. 19 relativo al Fondo sanitario nazionale). Nel ricorso si dedusse allora la illegittimità di quella disciplina legislativa perché essa, operando a carico delle sole regioni a statuto speciale ricorrenti dei tagli assai consistenti ai trasferimenti finanziari, in relazione ad attività e spese che peraltro la Regione stessa deve comunque effettuare (per vincolo costituzionale o di legge dello Stato), ne violava gravemente l'autonomia: sia quella finanziaria, sia quella «funzionale» (costringendola in ogni caso a coprire quelle spese sottraendo proprie risorse finanziarie ad altre destinazioni e comprimendo e pregiudicando il livello e la qualità dell'esercizio delle funzioni e dei servizi).

Ma, com'è noto, con la sentenza n. 381/1990 codesta ecc.ma Corte dichiarò con fondata la suddetta questione.

In realtà codesta ecc.ma, in quella sentenza, non negò che, in effetti, le disposizioni del decreto legge n. 415/1989 allora impugnato (fra cui appunto l'art. 18, primo comma) determinassero un grave squilibrio nella finanza delle province autonome e delle regioni a statuto speciale; ed affermò anche che la specialità della loro autonomia «deve riflettersi anche sul piano finanziario, nel senso che le regioni e le province autonome cui la Costituzione e gli statuti assegnano più ampie e significative competenze debbono esser messe in grado di avere a disposizione risorse finanziarie maggiori e, comunque, adeguate alla più elevata quantità e qualità delle attribuzioni loro spettanti».

Ma ciò che, secondo la motivazione della sentenza n. 381/1990 (spec. n. 5 della motivazione «in diritto»), valse ad escludere una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 19 del d.-l. n. 415/1989 fu essenzialmente il carattere di «provvisorietà» e di «urgenza» che a quella disciplina legislativa venne allora riconosciuta. Una disciplina che — come allora fu detto da codesta ecc.ma Corte — si giustificava in quanto «propedeutica» rispetto agli imminenti «futuri aggiustamenti che verranno definitivamente apportati a seguito di trattative del Governo con le singole regioni (o province) ad autonomia differenziata e nell'ambito di una riconsiderazione globale della materia, basata su più approfondite analisi del rapporto tra i flussi finanziari esistenti fra lo Stato e le regioni (e le province autonome) e le funzioni esercitate da queste ultime». E la sentenza n. 381/1990 non mancò di precisare anche che gli strumenti normativi appropriati per stabilire finalmente una disciplina che realizzasse un equilibrio tra le risorse finanziarie assegnate alle regioni (e alle province) ad autonomia differenziata e i più complessi compiti assegnati alle medesime sono costituiti non già da provvedimenti legislativi contingenti, episodici e frammentari, ma invece «dalle norme di attuazione e dalle leggi previste dagli statuti per la revisione delle proprie norme finanziarie».

Ma quattro anni dopo il d.-l. n. 415/1989, anziché la preannunciata revisione globale della vigente disciplina della finanza regionale e del rapporto fra entrate e spese, sulla base di apposite trattative fra Governo e regione e mediante lo strumento normativo costituzionalmente corretto, si è avuto invece in materia un ennesimo intervento «contingente»: prova ulteriore, se mai ce ne fosse stato bisogno, che troppe volte il legislatore rende definitivo ciò che invece doveva essere provvisorio.

Infatti, come si è visto, il d.-l. n. 485/1992, oggi impugnato, con il secondo comma dell'art. 1, da un lato ha confermato l'esclusione della regione ricorrente dalla ripartizione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, *ex art. 9* della legge n. 151/1981; dall'altro ha escluso l'attribuzione ad essa anche del contributo straordinario di cui al primo comma dello stesso art. 1.

2. — Dunque, in primo luogo, la disciplina legislativa impugnata è incostituzionale (per violazione delle norme costituzionali sopra indicate) nella parte in cui, ad un tempo, conferma la esclusione della regione ricorrente — e delle altre (sole) regioni a statuto speciale — dal riparto del Fondo *ex art. 9* della legge n. 151/1981, e la esclude anche dalla attribuzione del contributo straordinario, di cui al primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 485/1992.

La regione ricorrente, infatti, allo stesso modo delle regioni a statuto ordinario, deve ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nel suo territorio, anche in applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 151/81 (artt. 6 e 9) e dallo stesso art. 18, primo comma, del d.-l. n. 415/1989. Ma allora la confermata esclusione dai trasferimenti del Fondo, ed ora anche la esclusione del contributo straordinario, disposti dal d.-l. n. 485/1992, violano i principi costituzionali dell'autonomia finanziaria della regione nelle materie di propria competenza (nella specie trasporti locali, ed anche servizi pubblici di interesse regionale), in quanto addossano alla medesima un onere finanziario senza però dotarla, come la legge invece fa per le regioni a statuto ordinario, delle risorse per farvi fronte.

Lesione che risulta tanto più evidente se si considerano le potestà statali in ordine sia alla determinazione delle tariffe di trasporto, sia in ordine agli oneri di esercizio come quelli del personale (contratto nazionale autoferrotranvieri per il triennio 1990-92, alla cui formazione ha partecipato il Governo, ma non la regione) che impediscono alla regione di avere un effettivo controllo della spesa; ed inoltre se si considera che il legislatore è recentemente intervenuto (art. 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 500) sulla disciplina del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, facendola confluire, nel 1993, nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in conseguenza di ciò ha anche stabilito, con il comma 4-*ter* dello stesso art. 1 del d.-l. n. 485/1992 oggi impugnato, la istituzione di un «fondo di riequilibrio per consentire alle regioni che abbiano subito rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario». Ma la Regione ricorrente, essendo già esclusa dal riparto del Fondo *ex art. 9* della legge n. 151/1981, è stata esclusa anche dalla ripartizione di quest'ultimo fondo di riequilibrio. Onde anche il comma 4-*ter* dell'art. 1 del d.-l. n. 485/1992 è incostituzionale per gli stessi motivi dei commi precedenti.

Sembra evidente che la incostituzionalità della disciplina del decreto legge n. 485/1992, oggi impugnato, non può essere negata sulla base degli argomenti a suo tempo adottati da codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 381/1990, a proposito della disciplina dell'art. 18, primo comma, del d.-l. n. 415/1989 (e poi nella sentenza n. 356/1992, in relazione agli ulteriori tagli delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale stabiliti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412).

La disciplina stabilita dal d.-l. n. 485/1992, infatti, è certamente priva di quel carattere di «provvisorietà» (in attesa della definitiva legge di riordino della materia) che era valsa ad evitare l'annullamento dell'art. 18, primo comma, del d.-l. n. 415/1989. Non vi è nessun elemento nella disciplina legislativa oggi impugnata che possa farla ragionevolmente considerare come necessariamente «propedeutica» rispetto ad una disciplina in itinere che costituisca una revisione organica della materia. Piuttosto si potrebbe osservare, al riguardo, che è lo stesso persistere del legislatore statale in un medesimo tipo di intervento, di per sé inadeguato a regolare la materia nel rispetto dell'autonomia delle regioni a statuto speciale, a fare dubitare retrospettivamente del carattere di «provvisorietà» e di «propedeuticità» precedentemente riconosciuto all'art. 18 del d.-l. n. 415/1989.

Del resto la disciplina impugnata del decreto legge n. 485/1992 non può neppure considerarsi come un provvedimento fondato sulla «urgenza» di porre in essere una prima parte di una più «globale manovra finanziaria» (come, sempre secondo la sentenza n. 381/1990, era il d.-l. n. 415/1989). Come infatti si è detto all'inizio, lo stesso preambolo del decreto legge oggi impugnato afferma che la urgenza di provvedere era collegata (anziché alla indifferibilità di un primo intervento di riordino finanziario) a problemi di «ordine pubblico» (conseguenti ad un situazione di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane).

Quanto poi al fine «perequativo» (cioè il fine di riequilibrare il rapporto fra i flussi finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale e province autonome, rispetto a quello intercorrente fra Stato e regioni ad autonomia ordinaria) che nella sentenza n. 381/1990 si riconobbe alla disciplina dell'art. 18 (e ad altre disposizioni del decreto legge n. 415/1989), se tale fine deve essere ancora oggi realizzato, la strada non è certo quella percorsa dal legislatore con la disciplina qui impugnata. Come proprio codesta ecc.ma Corte aveva chiaramente affermato nella motivazione della sentenza n. 318/1990, la strada non può che essere quella delle preve «trattative del Governo con le singole regioni (o province) ad autonomia differenziata» e, quindi della emanazione delle particolari «leggi previste dagli statuti per la revisione delle proprie norme finanziarie» (nel caso della regione ricorrente si tratta dell'art. 54, terzo comma, dello statuto), e dalla emanazione di nuove «enorme di attuazione» dello statuto (art. 56 dello statuto).

Ma nulla di tutto ciò si è avuto, appunto, nel caso della disciplina oggi impugnata, che non è certamente il frutto né delle procedure statutariamente previste, né — comunque — di quelle «trattative» che erano state previste nella sentenza n. 381/1990.

3. — Con particolare riferimento alla esclusione della regione ricorrente dal contributo straordinario di cui al primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 485/1992, si deve a questo punto dedurre, in via subordinata, un ulteriore profilo di incostituzionalità della disciplina impugnata.

Questa, infatti, già è stata impugnata per avere escluso la regione Sardegna dal contributo per tutti gli anni di esercizio per i quali il contributo è previsto: cioè gli anni 1987-1991.

Come si è detto, la regione ricorrente è stata esclusa dalla ripartizione del Fondo ex art. 9 della legge n. 151/1981 a partire dall'anno 1990 (art. 18, primo comma, del d.-l. n. 415/1989). Orbene, ammettiamo — in denegata ipotesi — che codesta ecc.ma Corte possa ritenere costituzionalmente legittima l'esclusione della regione ricorrente dalla attribuzione del contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 485/1992 in quanto corollario del fatto (pure ritenuto costituzionalmente legittimo) che la stessa regione è stata esclusa per legge dalla ripartizione del Fondo nazionale per il ripiano di disavanzi. Ammettiamo cioè che — ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto legge impugnato — vi sia una necessaria interdipendenza fra diritto al contributo straordinario e diritto al riparto del Fondo.

Orbene, anche in questa ipotesi la disciplina impugnata sarebbe comunque incostituzionale nella parte in cui nega alla regione ricorrente il contributo straordinario anche per gli anni di esercizio nei quali la regione stessa ha invece partecipato alla ripartizione del Fondo: cioè per gli anni 1987, 1988 e 1989.

Se per il triennio 1987/1989 la regione Sardegna ha partecipato, come tutte le altre regione anche a statuto ordinario, alla ripartizione del Fondo, anch'essa, allora, assieme a queste ultime regioni deve potere ancora beneficiare per quello stesso triennio dei contributi straordinari previsti dal primo comma dell'impugnato art. 1. Il secondo comma dell'art. 1 stabilisce che il contributo è commisurato sulla base di quanto assegnato «alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991» in sede di riparto del Fondo nazionale ex art. 9 della legge n. 151/1981; ma, poiché anche la regione Sardegna negli anni 1987, 1988 e 1989 ha partecipato alle assegnazioni del Fondo, non vi è ragione di escludere per quel triennio dalla assegnazione del contributo straordinario, che serve proprio ad integrare le assegnazioni da parte del Fondo di quel triennio, rivelatesi insufficienti a coprire i disavanzi.

Almeno per questa parte, dunque, la esclusione della regione Sardegna dai contributi straordinari disposta dalla disciplina legislativa impugnata si risolve in una palese lesione delle sue competenze costituzionali e della relativa autonomia finanziaria, secondo quanto già detto in precedenza; ed anche in una discriminazione irragionevole (e perciò lesiva anche dell'art. 3 della Costituzione) della regione ricorrente rispetto alle regioni a statuto ordinario.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua, i commi primo, secondo e quarto-ter, del d.-l. 19 dicembre 1992, n. 485, convertito in legge 17 febbraio 1993, n. 32.

Roma, addì 19 marzo 1993

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte dei conti del 10 dicembre 1992, n. 98. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - Corte costituzionale - n. 11 del 10 marzo 1993).

Nel testo dell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 55 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarantaquattresimo rigo, dove è scritto: «... con il *crescente* dell'età media ...», leggasi: «... con il *crescere* dell'età media ...»; alla stessa pagina, ultimo rigo, dove è scritto: «... addirittura ad *escludere* di questa i connessi obblighi fiscali.», leggasi: «... addirittura ad *cludere* di questa i connessi obblighi fiscali.»

93C0359

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCIA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 11 1 1 0 0 1 6 0 9 3 *

L. 6.500